Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — Roma — Mercoledì 9 Gennaio — Numero 7

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

Regolamento giudiziario del Senato del Regno
approvato nell'adunanza pubblica del 20 dicembre 1900

TITOLO I.
Della istruzione.

Art. 1.

Quando viene promosso davanti al Senato un procedimento penale in applicazione della prima parte del primo paragrafo dell'articolo 36 dello Statuto, il Senato, riunito dal Presidente in Comitato segreto, riceve comunicazione del decreto Reale menzionato nel detto articolo e pronunzia un'ordinanza colla quale, dichiarandosi costituito in Alta Corte di giustizia, riconosce la sua competenza per il titolo del reato e nomina una Commissione d'istruzione composta di sei Senatori, oltre due supplenti, e presieduta da un Vice Presidente.

L'Alta Corte può delegare al Presidente tale nomina.

Può inoltre, ove lo creda opportuno, affidare l'istruzione alla Commissione istruttoria permanente.

Art. 2.

Se il procedimento penale è promosso contro i Ministri accusati dalla Camera dei deputati, in applicazione degli articoli 36 e 47 dello Statuto, il Senato, in Comitato segreto, pronunzierà ordinanza colla quale si dichiarerà costituito in Alta Corte di giustizia.

Il Presidente dell'Alta Corte procederà subito all'interrogatorio degli accusati e potrà, d'ufficio o su dimanda delle parti, procedere o far procedere da un Senatore da lui delegato, a tutti quegli atti e a quelle informazioni che giudicherà utili alla manifestazione della verità.

Se ne darà avviso ai Commissari, ove già si trovino designati dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

L'ordinanza colla quale il Senato si dichiara costituito in Alta Corte di giustizia nel caso previsto dall'articolo 1 viene comunicata dal Presidente al Governo del Re; sarà invece comunicata col mezzo di un messaggio alla Camera dei deputati nel caso previsto dall'articolo 2.

Art. 4.

Pervenendo al Senato una querela o denunzia contro un Senatore, il Presidente, con sua ordinanza, dichiara il Senato costituito in Alta Corte di giustizia in virtù dell'articolo 37 dello Statuto, e convoca la Commissione istruttoria permanente, formata come nell'articolo seguente.

Art. 5.

Al principio d'ogni Legislatura, e per la durata della medesima, il Senato nominerà, per le imputazioni di reato contro Senatori, una Commissione istruttoria permanente composta di cinque membri ordinari e di otto supplenti, presieduta dal Presidente del Senato o da un Vice Presidente da lui delegato.

Il Senato può delegarne la nomina al Presidente.

La Commissione continuerà nelle sue funzioni finchè non sia nominata la nuova.

Art. 6.

Ove si tratti di accusa pronunciata contro i Ministri del Re dalla Camera dei Deputati, le funzioni del Ministero Pubblico saranno esercitate da uno o più Commissari eletti dalla stessa Camera; e negli altri casi da un alto funzionario giudiziario nominato con decreto Reale in ogni principio di Legislatura.

Se i Commissari non siano designati nel messaggio che porta l'accusa, il Presidente del Senato inviterà la Camera a designarli.

Art. 7.

Alla Commissione d'istruzione sono rimessi tutti gli atti e documenti che siano pervenuti alla Presidenza dell'Alta Corte, e la Commissione ne ordinerà la comunicazione al Pubblico Ministero per le sue requisitorie.

Art. 8.

La Commissione d'istruzione è investita di tutte le funzioni attribuite dal Codice di procedura penale al giudice istruttore, compreso, ove occorra, il rilascio del mandato di cattura. Nei casi d' urgenza si può rilasciare il mandato di cattura senza bisogno di conclusioni del Ministero Pubblico.

Durante l'istruzione appartiene anche alla Commissione lo statuire, sentito il Ministero Pubblico, sulla domanda della libertà provvisoria, salvo il ricorso motivato dell'imputato e del Ministero Pubblico alla Commissione d'accusa. Il ricorso deve essere presentato entro giorni tre da quello della notificazione dell'ordinanza.

Art. 9.

Quando un Senatore arrestato come colto in flagrante delitto non venga prontamente posto a disposizione dell'Alta Corte, il Presidente deve chiederne conto al Ministro della Giustizia.

Art. 10.

L'Autorità giudiziaria cui pervenga notizia di reato imputato ad un Senatore, dovrà darne immediato avviso al Presidente del Senato, salvo sempre la facoltà di raccogliere i fatti e le prove che potrebbero sparire.

Non potrà procedere a perquisizioni al domicilio del Senatore, fuori del caso di flagrante reato, se non a richiesta della Commissione istruttoria.

Art. 11.

La Commissione nel caso di arresto da essa ordinato, od il Presidente nel caso che sia rimesso all'Alta Corte un Senatore in istato di arresto, determina il luogo dove l'arrestato deve essere custodito.

Non più tardi di ventiquattr'ore dal momento in cui il Senatore sarà condotto nel luogo designato, il Presidente della Commissione istruttoria, o chi sarà da lui delegato, deve interrogarlo e quindi promuovere il più presto possibile le deliberazioni della Commissione sul richiamo dell'arrestato contro la regolarità del suo arresto. La Commissione statuisce nella forma stabilita nel secondo capoverso dell' articolo 8.

Art. 12.

La Commissione d'istruzione può valersi degli atti informativi assunti da altre Autorità giudiziarie, rinnovando quelli che stimi opportuno.

Art. 13.

Salvo il disposto dell'articolo 11, agli atti d'istruttoria del processo debbono concorrere almeno tre membri della Commissione. Un solo può bastare per l'esame dei testimoni.

Il mandato di cattura non potrà essere spedito che col concorso di tutti i membri della Commissione ed alla maggioranza di cinque voti. Sarà necessaria la maggioranza di quattro voti, nel caso si tratti della Commissione permanente.

Art. 14.

Per gli atti occorrenti fuori della sede dell'Alta Corte, la Commissione, quando non li commetta ad uno o più de'suoi membri, può delegarli ad un magistrato di Corte d'Appello.

Art. 15.

La Commissione invita il Pubblico Ministero ad assistere agli interrogatorî dell'imputato ed agli altri atti dell'istruttoria.

I Commissari incaricati dell'accusa dalla Camera dei deputati hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria che fosse ordinata a termini dell'articolo 2.

Nel corso dell'istruzione, il Ministero Pubblico può presentare le sue istanze alla Commissione, la quale dovrà statuire sulle medesime.

TITOLO II.

Dei provvedimenti della Commissione d'istruzione dopo compiuta l'istruttoria del processo.

Art. 16.

Compiuta l'istruttoria, la Commissione comunica gli atti del processo al Ministero Pubblico, perchè presenti al più presto le sue requisitorie.

Art. 17.

La Commissione d'istruzione, letti gli atti e le requisitorie, se riconosce che il fatto non costituisce reato o che manca qualsiasi indizio di reità contro l'imputato, o che gl'indizi non sono sufficienti, o che l'azione è prescritta o altrimenti estinta, lo enunzierà espressamente nella ordinanza colla quale dichiarerà di non farsi luogo a procedimento; e se l'imputato è arrestato o sottoposto ai vincoli della libertà provvisoria, ne ordinerà la liberazione.

Art. 18.

Le ordinanze pronunziate come nell'articolo precedente saranno immediatamente dal cancelliere dell'Alta Corte notificate all'imputato, al Ministero Pubblico e, per cura di questo, alla parte civile, nella forma prescritta dal Codice di procedura penale.

Art. 19.

Le opposizioni contro le ordinanze che dichiarino di non farsi luogo a procedimento saranno presentate mediante ricorso motivato alla Commissione d'accusa.

Il ricorso deve essere presentato alla Cancelleria dell'Alta Corte entro tre giorni dalla notificazione dell'ordinanza, e deve dal cancelliere annotarsi in apposito registro colla data della presentazione.

Art. 20.

Se la Commissione d'istruzione riconosce sufficienti gli indizi di reità contro l'imputato, e non esistente alcuna delle altre eccezioni indicate nell'articolo 17, pronunzierà l'invio diretto degli atti all'Alta Corte, quante volte si tratti di delitti punibili con pene inferiori a quelle indicate nell'articolo seguente.

Art. 21.

Se la Commissione riconosce che il fatto imputato costituisce delitto punibile coll'ergastolo, coll'interdizione perpetua dai pubblici uffici, colla reclusione o detenzione per un tempo non inferiore nel minimo di cinque anni, ordinerà la trasmissione degli atti alla Commissione di accusa.

Art. 22.

Nei casi previsti dall'articolo precedente, ove si tratti di delitti per i quali, a norma del Codice di procedura penale, non è ammessa la libertà provvisoria, la Commissione, colla stessa ordinanza di trasmissione degli atti alla Commissione d'accusa spedirà contro l'imputato mandato di cattura, o convertirà il mandato di cattura in mandato di comparizione.

Art. 23.

Le ordinanze della Commissione debbono essere deliberate col concorso di tutti i Commissari e motivate in fatto e in diritto.

Art. 24.

Salvo quanto è disposto nel secondo paragrafo dell'articolo 49, non è ammesso il procedimento per citazione diretta. Ma sulla istanza motivata del Ministero Pubblico, nei casi che non richiedano istruzione preparatoria, la Commissione può ordinare il rinvio dell'imputato davanti all'Alta Corte pel giudizio.

TITOLO III.

Dell'accusa.

Art. 25.

Quando trattasi di procedimento penale davanti al Senato in applicazione della prima parte del primo paragrafo dell'articolo 36 dello Statuto, dovrà procedersi, colle norme stabilite nel primo articolo del presente Regolamento, alla nomina di una Commissione d'accusa. Essa sarà composta di quattro Senatori, oltre cinque supplenti, e sarà presieduta dal Presidente del Senato, o da un Vice Presidente da lui delegato.

L'Alta Corte potrà anche, ove lo creda opportuno, designare la Commissione permanente istituita nell'articolo seguente.

Art. 26.

Per i procedimenti promossi in applicazione dell'articolo 37 dello Statuto, sarà inoltre nominata dal Senato, al principio di ogni Legislatura e per la durata della medesima, una Commissione d'accusa composta di otto Senatori, oltre quattro supplenti.

Il Senato potrà delegarne la nomina al Presidente.

Tale Commissione sarà presieduta come è stabilito nell'articolo precedente e continuerà nelle sue funzioni fino alla nomina della nuova.

Art. 27.

Non potranno far parte contemporaneamente come componenti della stessa Commissione d'accusa o d'istruzione i parenti e gli affini sino al quarto grado inclusivamente, nè esercitare le funzioni di Commissario nei procedimenti contro i loro parenti od affini nello stesso grado.

Art. 28.

L'una e l'altra Commissione d'accusa si riuniranno sempre a porte chiuse, salvo l'eccezione contenuta nell'articolo 49, e saranno competenti a giudicare delle opposizioni prodotte contro le ordinanze delle rispettive Commisioni d'istruzione.

Saranno inoltre competenti a giudicare, dopo ricevuti gli atti a norma dell'articolo 21, se siavi luogo

a pronunziare l'accusa e il conseguente invio dell'accusato davanti all'Alta Corte.

Art. 29.

In tutti i casi preveduti dagli articoli precedenti, il Presidente della Commissione d'accusa, ricevuti gli atti, ne ordinerà la comunicazione al Ministero Pubblico, il quale nel termine di giorni dieci dovrà restituirli, accompagnati dalla sua requisitoria.

Art. 30.

Quando trattasi di giudizio di accusa, il cancelliere dell'Alta Corte darà avviso all'imputato e alla parte civile, che gli atti sono depositati nella Cancelleria e potranno essere letti e copiati da esse parti o dai loro avvocati muniti di regolare procura. A tal fine è assegnato un termine di cinque giorni, che nei casi gravi può essere prorogato di altrettanto con disposizione del Presidente della Commissione.

Le parti potranno presentare osservazioni e difese scritte.

Art. 31.

Decorsi i termini, il Presidente della Commissione nominerà un relatore e destinerà il giorno nel quale dovrà riferire alla Commissione il risultato dell'istruttoria.

Il Ministero Pubblico potrà aggiungere a voce tutto quello che gli parrà opportuno e poi si ritirerà.

Art. 32.

La Commissione, se non crede necessarie ulteriori indagini, delibererà sulla requisitoria, colle forme stabilite negli articoli 17 e seguenti, col concorso di tutti i Commissari, a maggioranza di voti, e tenute presenti le osservazioni e le conclusioni dell'imputato e della parte civile.

Art. 33.

Quando l'imputazione fatta ad un Senatore è comune ad altre persone, per reati distinti, ma aventi connessione fra loro, la Commissione di accusa e la Commissione d'istruzione possono rinviare le dette persone all'Autorità giudiziaria, ove ciò credano più convenienté nell'interesse della giustizia, secondo le speciali circostanze.

Art. 34.

Quando le Commissioni d'istruzione o di accusa dichiarino non farsi luogo a procedere contro un Senatore per inesistenza del fatto che gli è imputato, o perchè il fatto non costituisce reato, l'ordinanza o la sentenza potrà essere, secondo i casi, comune alle persone estranee coimputate.

Negli altri casi, di non farsi luogo a procedere, quando vi siano estranei coinvolti nel procedimento promosso contro il Senatore, se dagli atti risulti che la loro condizione è distinta e indipendente da quella del Senatore, l'ordinanza o la sentenza, che ne pronuncia l'assoluzione, rimette per gli altri gli atti del procedimento che ad essi si riferiscono all'Autorita giudiziaria competente.

TITOLO IV.

Del giudizio.

Art. 35.

Il Presidente del Senato, ovvero uno dei Vice Presidenti da lui delegato, presiederà l'Alta Corte pel dibattimento.

Esso ha il potere discrezionale di Presidente della Corte d'Assise, anche per l'istruzione anteriore alla apertura del dibattimento.

Art. 36.

I Senatori, che hanno ordinato il rinvio dell'imputato al giudizio o pronunziata l'accusa, non possono far parte dell'Alta Corte.

Non possono parimenti farne parte contemporaneamente i parenti e gli affini sino al quarto grado inclusivo, nè i Senatori proclamati dopo iniziato il procedimento penale.

Art. 37.

Il dibattimento non potrà farsi se non sono presenti in tutte le tornate almeno cinquanta Senatori.

Art. 38.

Prima dell'apertura del dibattimento, il Presidente fa procedere coll'appello nominale alla formazione della lista dei Senatori presenti, i quali soli possono partecipare al giudizio.

I Senatori che non saranno intervenuti alle singole udienze non potranno concorrere nel giudizio.

L'appello nominale sarà ripetuto al principio delle ulteriori sedute, consacrando nel verbale ogni variazione.

Art. 39.

Formata la lista, nessuno dei Senatori che vi sono compresi può assentarsi senza giustificato motivo, riconosciuto tale dall'Alta Corte.

Art. 40.

All'apertura del dibattimento, i Senatori possono dichiarare i motivi per cui credono di doversi astenere, e l'accusato può allegare i motivi di ricusazione a termini del Codice di procedura penale.

L'Alta Corte statuisce immediatamente con ordinanza sull'ammissibilità dei motivi proposti dai Senatori e dall'accusato.

Art. 41.

Il Presidente, prima di ogni altro atto, ordinerà al cancelliere di leggere ad alta voce l'ordinanza di rinvio al giudizio, o della sentenza di accusa, ovvero la citazione diretta, e quindi procederà all'interrogatorio dell'accusato.

Dopo ciò, i membri dell'Alta Corte e gli ufficiali del Ministero Pubblico hanno facoltà di rivolgersi al

Presidente, affinchè interroghi l'accusato, i testimoni e i periti sopra quei fatti e quelle circostanze influenti allo scoprimento della verità. La stessa facoltà appartiene all'accusato ed ai suoi difensori per le interrogazioni da farsi ai testimoni ed ai periti.

Non si possono fare interrogazioni se non quando il Presidente abbia terminato l'interrogatorio o l'esame e dopo le dichiarazioni di ciascun testimone o perito.

Art. 42.

Dopo l'esame dei testimoni e dei periti, dopo le requisitorie del Pubblico Ministero, le arringhe dei difensori e le osservazioni dell'accusato, che avrà l'ultimo la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento e l'Alta Corte in Comitato segreto pronunzia immediatamente la sentenza.

Art. 43.

Chiusa la discussione fra i Senatori in Camera di consiglio, il Presidente formula e fa votare separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'accusa le questioni sulla reità, e successivamente le singole questioni sull'applicazione della pena.

Ogni Senatore ha facoltà di proporre questioni, sulla di cui ammissione, ove il Presidente non vi aderisca, sarà consultata l'Alta Corte.

Art. 44.

La votazione per la sentenza definitiva si farà per appello nominale e per ordine alfabetico.

I Senatori devono votare *sì* o *no* su ciascuna proposta ad alta voce, senza esprimere i motivi del loro voto. Le dichiarazioni di astensione non sono ammesse.

Il Presidente voterà l'ultimo.

Art. 45.

Il Presidente enuncierà il modo delle votazioni che occorreranno nel corso del dibattimento, a seconda della loro importanza.

Ogni Senatore può fare diversa proposta, dicendone brevemente le ragioni, e in tal caso l'Alta Corte deciderà per alzata e seduta.

Art. 46.

La sentenza definitiva formulata dal Presidente, o da altro Senatore da lui designato, conterrà i motivi in fatto ed in diritto.

Nell'applicazione della pena si osserveranno le disposizioni delle leggi penali relative al reato di cui l'accusato sarà dichiarato convinto.

La Corte, nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni, ne rimette la liquidazione ai Tribunali ordinari ancorchè si trovi in causa la parte civile.

Art. 47.

Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti saranno sottoscritti dal Presidente e dal cancelliere.

Art. 48.

La sentenza definitiva sarà letta dal Presidente in pubblica udienza, fuori la presenza dell'imputato, al quale, immediatamente dopo la pubblicazione, sarà notificata dal cancelliere.

Art. 49.

È attribuita alla Commissione permanente di accusa la competenza a giudicare le contravvenzioni verbalizzate contro i Senatori.

Essa, comunicato il verbale al Pubblico Ministero, procederà per citazione diretta, a porte aperte, e colle forme del dibattimento.

Nel solo caso che la sentenza sia di condanna alla pena dell'arresto, il condannato, fra tre giorni dal giorno dell'intimazione, potrà impugnarla colle forme stabilite nell'articolo 19 innanzi all'Alta Corte di giustizia.

Questa, convocata dal Presidente del Senato, procederà per citazione diretta all'esame dell'appello.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 50.

Il Senato giudica dei reati imputati ai suoi membri quando o ne facciano parte di diritto, o siano stati già immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 51.

La chiusura delle Legislature e delle Sessioni non sospende il corso dei giudizi dinanzi all'Alta Corte di giustizia.

Art. 52.

La costituzione di parte civile sarà fatta nella Cancelleria dell'Alta Corte.

Chi si costituisce parte civile dovrà depositare nella Cancelleria una somma per le spese. L'ammontare di essa sarà stabilito dal Presidente della Commissione presso la quale si trovano gli atti, o dal Presidente dell'Alta Corte.

Su le dimande per l'ammissione al gratuito patrocinio dovrà provvedere la Commissione di istruzione o di accusa, a seconda della rispettiva competenza.

Le stesse Commissioni provvederanno sopra ogni dimanda, presentata prima o dopo il dibattimento, per ottenere visione, copia o restituzione di documenti od altro.

Le Commissioni, ove lo crederanno, potranno anche dimandare l'avviso del Pubblico Ministero.

Art. 53.

Le funzioni di cancelliere presso l'Alta Corte saranno esercitate dal Direttore Capo, o, in sua vece, dal Vice Direttore degli Uffici di Segreteria del Senato. Il Presidente avrà la facoltà di destinare alle stesse funzioni altri impiegati degli stessi Uffici ed anche uno o più funzionari delle Cancellerie giudiziarie.

Art. 54.

Nei giudizi innanzi all'Alta Corte saranno ammessi i soli avvocati iscritti nell'albo presso le Corti di Cassazione.

Art. 55.

Per gli atti di usciere potranno essere adoperati gli uscieri del Senato o quelli delle Corti o dei Tribunali.

Art. 56.

In tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento, si osserveranno per l'istruzione, l'accusa ed il giudizio le disposizioni del Codice di procedura penale in quanto siano applicabili all'Alta Corte e non venga diversamente ordinato dalla Corte medesima nei casi occorrenti.

Il Vice Presidente
CANNIZZARO.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **409** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 195;

Veduti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri del tesoro, e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, 22 marzo 1900, n. 195.

Il Regolamento stesso sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio.

È abrogato il Regolamento approvato con R. decreto 7 settembre 1887, n. 4963.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 21 ottobre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

BRANCA.
RUBINI.
CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

REGOLAMENTO per la esecuzione del testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi 22 marzo 1900 n. 195.

TITOLO I°.

Bonificazioni di 1 Categoria

CAPO I°.

Bonificazioni da eseguirsi a cura dello Stato

SEZIONE I.

Progetti di massima

Art. 1.

Quando si ritenga necessaria la compilazione di un progetto di massima, questo deve contenere, oltre quanto concerne le opere di bonificazione propriamente dette e quelle indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'articolo 7 della legge (testo unico), i seguenti documenti:

1° un piano grafico rappresentante l'intero territorio che si presume destinato a costituire il perimetro dei beni, che siano interessati nella bonificazione per ragione o di coltura agraria o d'igiene o dell'una e dell'altra insieme a mente degli articoli 6 ed 8 della legge (testo unico), nel quale piano deve essere delineata con tinta diversa la parte del territorio entro la quale si debbono svolgere i lavori;

2° un elenco descrittivo dei beni compresi nel piano grafico;

3° la proposta di classificazione delle strade, quando ne sia il caso.

Per la formazione del piano e dell'elenco si osservano e valgono le norme stabilite negli articoli 7 ed 8 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

Il progetto di massima viene comunicato, per mezzo dei Prefetti, ai Consigli sanitari delle provincie, nelle quali si trovano i terreni da bonificare, per averne il parere nei riguardi dell'igiene.

Nel trasmettere il progetto, il Prefetto fissa un congruo termine, entro il quale il parere deve essere reso.

Trascorso inutilmente il detto termine, i Consigli sanitari sono considerati come assenzienti al progetto.

SEZIONE II.

Progetti di esecuzione e progetti economici; loro pubblicazione ed approvazione

Art. 3.

Il progetto di esecuzione viene compilato in conformità del disposto dell'articolo 7 della legge (testo unico), e viene pubblicato nei termini e con le norme stabilite negli articoli 5, 6, 7 ed 8 del presente Regolamento.

Art. 4

Oltre al progetto esecutivo, di cui al precedente articolo, viene compilato un separato progetto economico comprendente:

a) il piano del territorio destinato a costituire il perimetro della bonificazione;

b) l'elenco descrittivo, ripartito per provincie e per comuni, di tutte le proprietà interessate nella bonificazione e di quelle sulle quali si devono estendere le opere di essa.

Nell'elenco sono indicati i confini, la natura, la quantità, l'allibramento e, possibilmente, il numero di mappa dei singoli terreni; il nome e cognome dei proprietari inscritti nei ruoli catastali e, in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria;

c) la proposta di riparto delle quote comunali o provinciali di contributo nelle spese di bonificazione, in ragione del

vantaggio agricolo od igienico, a senso dell'articolo 6 della legge (testo unico);

d) la proposta della quota che, in relazione agli articoli 6, 8, 39 e 53 della legge (testo unico), deve, a bonificazione compiuta, essere attribuita a ciascuna zona dei beni interessati nella bonificazione medesima;

e) la proposta relativa al numero delle annualità, in cui debbono ripartirsi i contributi indicati nelle lettere *c*) e *d*);

f) l'ammontare preventivo delle rendite specificate nell'articolo 14 della legge (testo unico). La riscossione dei proventi di tali rendite, durante l'esecuzione dell'opera, dev'essere data *à forfait* all'appaltatore dei lavori, mediante disposizione del capitolato speciale, e il relativo ammontare dev'essere conteggiato per intiero, e senza ribasso, nel prezzo netto dell'opera.

Art. 5.

Il progetto esecutivo viene pubblicato in quella parte, alla cui comunicazione non faccia ostacolo l'esclusione contenuta nell'articolo 330 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248; ma la parte pubblicata deve sempre comprendere il tracciato ed i modi di esecuzione dell'opera e tutte le indicazioni che costituiscono il piano particolareggiato di esecuzione, a' sensi e per gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica 25 giugno 1865, n. 2359.

Il progetto economico si pubblica anche separatamente da quello esecutivo, e la pubblicazione dei due progetti ha luogo dopo che dal Ministero furono riconosciuti meritevoli di approzione.

Una copia di ciascun progetto, salvo la suespressa limitazione, viene trasmessa alla Prefettura della provincia in cui si trovano i terreni da bonificare o la maggior parte di essi, affinchè provveda alla pubblicazione.

Art. 6.

Il Prefetto pubblica un manifesto col quale annunzia che una copia del progetto esecutivo e di quello economico rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi a quello della pubblicazione nell'ufficio di Prefettura, e che è libero agli interessati di prenderne visione in qualunque ora dell'orario ordinario dell'ufficio, e di presentare, entro il termine perentorio di giorni 15 successivi all'ultimo della pubblicazione, le loro osservazioni, o direttamente, o per mezzo dei rispettivi comuni.

Il manifesto viene inserito nel bollettino degli annunzi legali della provincia, e di esso è mandato almeno un doppio esemplare a tutti i comuni, nei quali si trovano le proprietà interessate nella bonificazione, per essere pubblicato all'albo pretorio in uno stesso giorno, stabilito dal Prefetto, per tutti i comuni. Tale manifesto deve rimanere affisso per 15 giorni consecutivi a quello dell'affissione.

Nel manifesto è precisata la data del giorno nel quale scade il termine per la presentazione delle osservazioni.

È fatto obbligo ai Sindaci di spedire immediatamente al Prefetto il certificato della seguita affissione del manifesto.

La pubblicazione del progetto esecutivo deve farsi anche in quei comuni, nei quali, pur essendo fuori del perimetro della bonifica, sono compresi terreni in cui debbono eseguirsi opere attinenti alla medesima, o che possono influire permanentemente sulle condizioni dei terreni stessi.

Art. 7.

Nel foglio degli annunzi legali viene inserito, oltre al manifesto del Prefetto, l'elenco dei comuni interessati nella bonificazione e di quelli nei quali eventualmente si estendono le opere della medesima, e viene trascritto per intiero l'elenco di che nella lettera *b*) del precedente articolo 4.

All'avviso da pubblicarsi nei comuni va unito un esemplare del piano grafico indicato nella lettera *a*) dell'articolo 4, e la parte dell'elenco delle proprietà, relativa al comune, nel quale avviene la pubblicazione, con tutte le indicazioni prescritte nel citato paragrafo *b*) dello stesso articolo.

Contemporaneamente all'invio del manifesto ai comuni, il Prefetto ne rimette un esemplare alla Deputazione provinciale e la invita a prendere visione degli atti pubblicati ed a presentare entro lo stesso termine assegnato agli interessati, le eventuali osservazioni. Uguale facoltà compete alle Giunte municipali dei comuni nei quali è ordinata la pubblicazione, ed alle rappresentanze dei consorzi idraulici esistenti nel territorio dei detti comuni.

Art. 8.

Nel caso che la bonifica, o le opere ad essa attinenti, si estendano a diverse provincie, il Prefetto incaricato della pubblicazione comunica, contemporaneamente al proprio manifesto, una copia del progetto esecutivo ed, occorrendo, del progetto economico, al Prefetto di ciascuna provincia, affinchè provveda alla pubblicazione nei modi sovra stabiliti.

Ciascun Prefetto raccoglie le eventuali osservazioni dei privati, della rispettiva Deputazione provinciale, delle Giunte comunali e dei consorzi, e, udito sovra di esse il parere dell'Ufficio del Genio civile, le rimette in originale col detto parere al Prefetto che ha richiesto la pubblicazione.

Art. 9.

Il Prefetto della provincia, in cui si trova la maggiore estensione dei terreni da bonificare, riunisce le osservazioni ed opposizioni presentate e, col parere sulle stesse del competente Ufficio del Genio civile e col proprio, le trasmette al Ministero.

Il Ministero dei lavori pubblici sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, provvede definitivamente con motivato decreto sulle eventuali opposizioni ed osservazioni, eccettuate quelle che siano state eventualmente presentate in ordine alle proposte di che alla lettera *d*) del precedente articolo 4, la risoluzione delle quali è rimandata al procedimento di formazione del consorzio di manutenzione. Con lo stesso decreto o con decreti distinti dichiara approvati il progetto esecutivo, il perimetro della bonifica ed il progetto economico.

Col decreto di approvazione del progetto economico il Ministero dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro, determina il numero delle rate annuali del contributo dovuto dagli interessati a mente del 1° comma dell'articolo 6, del 2° comma dell'articolo 8 della legge (testo unico) e degli articoli 115 e 116 del presente Regolamento.

Art. 10.

Quando il progetto di una bonificazione contempla lavori di rimboscamento o di rinsodamento dei bacini montani, è sentito sovra di esso, a cura del Prefetto che provvede alla istruttoria, il Comitato forestale della provincia, nella quale debbono eseguirsi i lavori di tal genere e quindi, a cura del Ministero dei lavori pubblici e per mezzo di quello di agricoltura, industria e commercio, il Consiglio forestale.

Se invece il progetto contempla opere di rinsodamento delle dune, è comunicato al Ministero della marina, perchè dichiari se nulla osti negli interessi marittimi ai lavori divisati.

Art. 11.

I progetti che occorra di dover compilare pei lavori addizionali o di complemento, per variazione ai progetti di esecuzione già approvati, per riparazioni di danni, e per provvisoria manutenzione delle opere di bonificazione che occorrano fino alla consegna delle opere stesse ai consorzi di manutenzione, sono approvati nelle forme ordinarie; ed ogni maggiore spesa risultante è compresa in quella dell'opera di bonificazione, cui si riferisce e viene ripartita con ruoli suppletivi biennali fra gli interessati.

Art. 12.

Sulle eventuali opposizioni riguardanti la classificazione delle strade, si provvede in conformità alle disposizioni del Titolo II della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248.

Capo II.
Bonificazioni da eseguirsi per concessioni dai comuni e dalle provincie

Sezione I.
Progetti di massima

Art. 13.

La proposta, da sottoporsi al Consiglio provinciale o al Consiglio comunale, che abbia per oggetto la domanda di concessione di eseguire un'opera di bonificazione di prima categoria o parte di essa secondo le disposizioni dell'articolo 29 del presente Regolamento, a termini degli articoli 4 e 9 della legge (testo unico), è accompagnata:

a) dal progetto di massima dell'intera bonificazione che può essere anche quello che ha servito di base alla classificazione della bonifica, se corredato degli elementi e dei documenti economici prescritti dall'articolo 1 del presente Regolamento;

b) dal piano d'esecuzione dei lavori in ragione d'ordine e di tempo;

c) dal piano finanziario;

d) dalla proposta relativa al numero delle annualità, in cui debbono ripartirsi i contributi delle provincie, dei comuni e degli interessati.

Ove del piano finanziario faccia parte un'operazione di credito, vi dev'essere unita la dichiarazione d'un istituto di credito, o di una casa bancaria e commerciale di notoria solvibilità, o di un privato anch'esso di notoria solvibilità, che assuma l'impegno di fornire al comune o alla provincia, appena ottenuta la concessione, i fondi necessarî.

Art. 14.

Della proposta, di cui al precedente articolo 13, e della presentazione di essa il presidente della Deputazione provinciale o rispettivamente il Sindaco spedisce avviso ai singoli consiglieri cinque giorni almeno prima della riunione del Consiglio. anche se si tratti di convocazione straordinaria.

Nell'avviso è detto che tutti i consiglieri possono previamente prendere conoscenza dei documenti allegati alla proposta che, nei giorni che precedono la riunione, sono tenuti a loro disposizione nell'ufficio provinciale o comunale per tutta la durata dell'orario ordinario d'ufficio.

Art. 15.

I Consigli deliberano partitamente sul piano di massima della bonificazione, sull'ordine dei lavori e sul tempo entro il quale si debbono svolgere, nonchè sul piano finanziario.

Art. 16.

La suddetta deliberazione, ancorchè di Consiglio provinciale, è pubblicata per copia nell'albo pretorio del comune, nel quale è stata presa, in conformità dal disposto dell'articolo 123 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164).

Se la deliberazione è d'un Consiglio comunale, una copia di essa con una copia del piano grafico dell'intera bonifica, nel quale devono essere indicate anche le opere da eseguirsi fuori del perimetro di essa, è trasmessa alla Deputazione provinciale per le sue eventuali osservazioni.

Contemporaneamente il presidente della Deputazione provinciale o il Sindaco, secondo i casi di cui ai precedenti comma, pubblica un manifesto contenente l'estratto della deliberazione ed un estratto del piano grafico relativo a ciascun comune, il cui territorio sia compreso in tutto od in parte nella bonificazione o nel piano delle opere della medesima, nonchè a ciascuno dei consorzi idraulici legalmente costituiti, il cui comprensorio entri in tutto od in parte nel perimetro presunto della bonificazione o delle opere esterne.

Nel manifesto è fissato un congruo termine, durante il quale gli interessati potranno presentare le loro osservazioni.

Due esemplari almeno dell'avviso sono, a cura del Sindaco o del presidente della Deputazione provinciale, trasmessi ai Sindaci dei comuni e alla presidenza dei consorzi idraulici suddetti, insieme ad altrettanti esemplari dell'estratto del piano grafico riproducente la parte del rispettivo territorio, compresa nel perimetro della bonificazione o delle opere esterne.

Uno dei detti esemplari con l'estratto del piano grafico è fatto pubblicare, a cura del Sindaco o del presidente del consorzio che lo ha ricevuto, all'albo pretorio o al luogo ove si fanno normalmente le pubblicazioni del consorzio, per rimanervi affisso al pubblico per tutto il tempo, nello avviso stesso stabilito.

L'altro esemplare, parimente con l'estratto del piano grafico, viene comunicato alla Giunta comunale e, se ne sia il caso, alla rappresentanza amministrativa del consorzio, alla quale per statuto è attribuita la parte esecutiva, per le loro eventuali osservazioni.

Le osservazioni dei privati interessatî, che non appartengono ad un consorzio idraulico già costituito, debbono essere presentate per iscritto, entro il termine stabilito nello avviso, all'ufficio comunale del luogo ove è seguita la pubblicazione.

Quelle dei proprietari di beni compresi nel perimetro di un consorzio già esistente debbono essere prodotte alla competente rappresentanza amministrativa.

Art. 17.

Scaduto il termine stabilito nell'avviso, computato dal giorno dell'avvenuta pubblicazione, il Sindaco, raccolte le osservazioni che gli siano state presentate in termine, le trasmette, insieme alla deliberazione della Giunta municipale e col certificato di eseguita pubblicazione, al richiedente. Parimente alla scadenza del termine, la presidenza del consorzio raccoglie le osservazioni dei privati, che vi sono ascritti, e promuove sopra di esse il parere della rappresentanza amministrativa, da trasmettersi come sopra.

Art. 18.

Il Sindaco del comune che fa la domanda o il presidente della Deputazione provinciale sottopongono le osservazioni così raccolte all'esame della Giunta municipale e della Deputazione provinciale, le quali deliberano sulla ammissibilità parziale o totale di esse, esprimendone il motivo.

Nel caso che le modificazioni così deliberate avessero per effetto di restringere o di allargare il perimetro presunto della bonificazione di più di due decimi della superficie totale, dovrà la proposta relativa essere sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale.

Art. 19.

La deliberazione del Consiglio provinciale o comunale, relativa alla domanda di concessione, col progetto di massima, coi certificati di pubblicazione, con le osservazioni dei privati, dei comuni e dei consorzi e con le deliberazioni del richiedente intorno alle anzidette osservazioni, è trasmessa al Prefetto; il quale, dopo udito l'avviso del locale Ufficio del Genio civile, trasmette gli atti alla Giunta provinciale amministrativa per l'approvazione nei riguardi economici e finanziarî a mente dell'articolo 194 della legge comunale (testo unico).

Art. 20.

La deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, coi documenti indicati nello articolo precedente e corredata del parere dell'Ufficio locale del Genio civile, il tutto in copia autentica, viene quindi trasmessa al Ministero dei lavori pubblici per essere sottoposta al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato.

Art. 21.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tenuti presenti i risultati della pubblicazione, dà parere motivato sull'ammissibilità nei rispetti tecnici del progetto di massima, suggerendo le modificazioni che debbono a suo avviso essere introdotte nel progetto di esecuzione; dopo di che il progetto è trasmesso al Con-

siglio superiore di sanità per il suo voto nei riguardi igienici; ed indi al Consiglio di Stato.

Quando, in seguito ai voti dei detti Consigli, il Ministero ritenga ammissibile il progetto di massima, lo approva con decreto motivato, provvedendo sulle opposizioni ed osservazioni; od autorizza la compilazione del progetto esecutivo, prescrivendo altresì le eventuali modificazioni od aggiunte.

Ove invece, in base ai voti dei detti Consigli, il Ministero non riconosca l'ammissibilità del progetto, lo restituisce al comune o alla provincia, facendo conoscere le ragioni per le quali non è stato riconosciuto ammissibile, per le ulteriori deliberazioni che il comune o la provincia creda di adottare.

SEZIONE II.

Progetti di esecuzione

Art. 22.

Il progetto di esecuzione, con le modificazioni prescritte dal Ministero e corredato del piano finanziario definitivamente stabilito, viene, previa approvazione del Consiglio provinciale o comunale, da promuoversi nei modi e forme di che all'articolo 14 del presente regolamento, trasmesso al Prefetto della provincia; il quale, verificata preliminarmente la concordanza del piano definitivo finanziario col piano di massima approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, comunica tutto il progetto all'Ufficio del Genio civile per lo accertamento delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari, che hanno servito di base alla compilazione del progetto stesso, a senso e per i fini dell'articolo 16 della legge (testo unico), e per lo accertamento della conformità del progetto a quello di massima e alle modificazioni richieste dal Ministero dei lavori pubblici. Il progetto viene indi comunicato al Consiglio provinciale di sanità per gli adempimenti di sua competenza.

Art. 23.

Quando sia riconosciuto che il progetto di esecuzione corrisponde nel piano fondamentale e nelle linee generali al progetto di massima, con le modificazioni ed aggiunte eventualmente prescritte dal Ministero dei lavori pubblici secondo il precedente articolo 21, il Prefetto provvede al deposito ed alla pubblicazione di esso con tutti i documenti richiesti dall'articolo 4, e nel modo e per il tempo prescritti nell'articolo 5 di questo Regolamento.

Art. 24.

Gli interessati possono, nel termine perentorio di un mese, dal giorno della prima affissione dell'avviso nel rispettivo comune, produrre le loro osservazioni ed opposizioni alla segreteria del proprio comune o alla sede del consorzio a cui si trovino ascritti.

Il segretario del comune o del consorzio deve, se richiesto, rilasciare ricevuta delle opposizioni ed osservazioni presentate, e deve in ogni caso segnare, a mano o con timbro a calendario sul foglio che le contiene, la data della presentazione.

Art. 25.

Nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine si fa constare mediante verbale firmato rispettivamente dal Sindaco o chi per esso e dal segretario comunale, ovvero dal presidente o membro di turno della presidenza del consorzio e dal segretario consorziale, il numero delle opposizioni ed osservazioni pervenute nel rispettivo ufficio prima della chiusura dello ufficio stesso nel giorno antecedente.

Entro cinque giorni poi dalla scadenza del termine il Sindaco o chi per esso, e il presidente del consorzio o chi per esso trasmettono al Prefetto le osservazioni ed opposizioni loro pervenute, insieme a quelle che abbia deliberato di fare in proprio la Giunta municipale e la rappresentanza amministrativa del consorzio.

Art. 26.

Nel caso che la bonifica si estenda a più provincie, si fanno a cura del richiedente la concessione, altrettante copie del progetto quante sono le provincie.

Il Prefetto della provincia, alla quale appartiene il richiedente la concessione, rimette una di tali copie a ciascuno dei Prefetti delle provincie interessate nella bonificazione, per l'adempimento delle pratiche prescritte nell'articolo precedente.

Scaduti i termini nell'articolo stesso indicati, ciascun Prefetto, sentito sulle osservazioni ed opposizioni presentate l'Ufficio locale del Genio civile rimette tutti gli atti al Prefetto che ha richiesta la pubblicazione.

Questi, sentito a sua volta l'Ufficio del Genio civile nella provincia, trasmette l'esemplare originale del progetto, con tutti i documenti raccolti nelle altre provincie e nella propria, al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 27.

Il Ministero dei lavori pubblici, sentito quello del tesoro, sentiti nuovamente sul progetto nonchè sulle condizioni della concessione il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio superiore di Sanità e il Consiglio di Stato, e sempre che il progetto sia stato riconosciuto meritevole d'approvazione, con uno e con più decreti motivati:

a) provvede definitivamente sulle opposizioni ed osservazioni;

b) approva il progetto colle modificazioni e riforme che siano reputate necessarie;

c) determina il perimetro del territorio della bonifica;

d) determina le proporzioni nelle quali si debbono ripartire i contributi provinciali e comunali nelle spese della bonificazione, tenuto presente, nel caso di interessanza indiretta, il criterio del beneficio, stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge (testo unico);

e) determina la misura del contributo che, a sensi dell'articolo 39 della legge (testo unico), i proprietari dei terreni compresi nel perimetro della bonificazione sono tenuti a pagare durante il periodo d'esecuzione dei lavori;

f) approva in linea di massima e, salve le rettificazioni che possono venir riconosciute necessarie in occasione della liquidazione definitiva da farsi a bonifica compiuta a mente dell'articolo 51 della legge (testo unico), le proposte presentate a termini dell'articolo 53 della legge stessa relativamente al riparto per zone o per classi delle proprietà direttamente od indirettamente interessate;

g) determina in relazione al piano finanziario, di cui al successivo articolo 139, il numero delle rate annuali del contributo dovuto dagli interessati a mente del 1° comma dell'articolo 6 e del 2° comma dell'articolo 8 della legge (testo unico);

h) provvede alla concessione giusta l'articolo 11 delle legge (testo unico).

Art. 28.

Nel decreto di concessione deve sempre essere espressa la condizione, che la concessione è subordinata alla accettazione, da parte del concessionario, del progetto approvato con tutte le modificazioni, riduzioni ed aggiunte a sensi del precedente articolo 27.

Art. 29.

Quando il territorio, a cui si estende un'opera di bonifica classificata in 1ª categoria, può essere, senza alcun pregiudizio di tutto l'insieme dell'opera stessa, diviso in più parti fra loro così distinte da consentire la separata bonificazione di ciascuna di esse, può per ognuna essere chiesta ed accordata la concessione a norma delle disposizioni contenute nel presente capo.

SEZIONE III.

Appalto, esecuzione e collaudo dei lavori

Art. 30.

I comuni e le provincie, che hanno ottenuto la concessione, possono procedere alla esecuzione dei lavori, anche mediante appalto per licitazione privata.

Quando la natura e l'importo dei lavori lo permette, possono i comuni e le provincie provvedere all'appalto a società cooperative di produzione e di lavoro, regolarmente costituite fra operai a norma della legge 11 luglio 1889, n. 6216, e del Regolamento approvato con R. decreto 9 giugno 1898, n. 230.

Art. 31.

Dal 1° luglio successivo al giorno, in cui il contratto di appalto è divenuto esecutivo, decorre l'obbligo per le provincie, per i comuni e per i privati interessati di pagare al concessionario i contributi stabiliti dagli articoli 6, 8 e 39 della legge (testo unico).

Art. 32.

Indipendentemente da quanto è prescritto nell'articolo 13 della legge (testo unico), l'Ufficio del Genio civile nella provincia alla quale appartiene il concessionario, mediante visita da farsi, se lo reputi necessario, due volte l'anno, verifica il modo col quale sono condotti i lavori, anche se si estendano fuori del territorio della provincia, vigilando specialmente a che il concessionario e l'appaltatore non si scostino dal progetto approvato e dalla rigorosa osservanza delle prescrizioni del capitolato d'appalto e delle speciali condizioni della concessione.

Le ispezioni straordinarie sono autorizzate dal Prefetto, inteso il concessionario.

In caso di trasgressione, l'ufficiale del Genio civile, che l'ha accertata, ne fa constare per mezzo di vorbale, che rimette all'ingegnere capo, il quale, a sua volta, li trasmette col proprio parere al Prefetto.

Il Prefetto ha facoltà di ordinare, udito il concessionario o la commissione istituita dall'articolo 13 della legge (testo unico), la sospensione dei lavori, riferendone al Ministero, al quale spetta in ogni caso il provvedimento definitivo.

Le spese per la suddetta vigilanza sono a carico del concessionario, e sono pagate in base a parcelle liquidate a norma del Regolamento in vigore sul servizio del Genio civile approvato con R. decreto 13 dicembre 1894, n. 568, previo congruo anticipato deposito che deve farsi dal concessionario presso la Prefettura.

Art. 33.

Ove per circostanze sopravvenute od impreviste venga riconosciuta la necessità di modificare in qualche parte il progetto, la proposta relativa, deliberata previamente secondo i casi o dalla Deputazione provinciale o dalla Giunta municipale, viene trasmessa al Prefetto, il quale, udito il voto dell'Ufficio del Genio civile, la rimette al Ministero per i suoi provvedimenti.

Tuttavia, se le modificazioni si riferiscano a qualche particolarità di ordine secondario, non importino aumento di spesa e non portino alterazioni negli altri lavori, possono essere autorizzate dal Prefetto, previo il parere tecnico favorevole dell'ispettore del compartimento. In caso di dissenso fra i due pareri, la decisione spetta al Ministero dei lavori pubblici.

Nei casi d'urgenza si provvede nei modi prescritti dagli articoli 69 e seguenti del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato.

Art. 34.

Il collaudo dei lavori è fatto da ufficiali superiori del Genio civile, designati volta per volta dal Ministero, e si seguono le norme in vigore per il collaudo dei lavori per conto dello Stato.

Il Ministero, appena designato il collaudatore o la commissione di collaudo, secondo che sia reputato opportuno, ne dà notizia al Prefetto, il quale fa tosto pubblicare in tutti i comuni interessati nella bonificazione e alla sede dei consorzi compresi nel perimetro della bonificazione, un avviso per annunciare agli interessati la imminenza del collaudo ed invitarli a far pervenire alla Prefettura, entro un termine perentorio, i loro eventuali reclami

Il Prefetto, appena spirato il termine, trasmette i reclami al collaudatore, o gli dà avviso della mancanza di reclami.

Solamente dopo ricevuto tale avviso, il collaudatore inizia le sue operazioni.

Art. 35.

Sulle risultanze del collaudo, sulle conclusioni del collaudatore in ordine alle osservazioni degli interessati, a mente del precedente articolo, deve essere sentito il concessionario; dopo che il Ministero provvede sul collaudo a norma delle vigenti disposizioni pei collaudi di lavori dello Stato, decidendo in pari tempo sui reclami degli interessati contro le conclusioni del collaudatore.

SEZIONE IV.

Associazioni volontarie fra provincie e comuni per assumere la concessione delle opere di bonificazione

Art. 36.

Più provincie o più comuni, anche se questi appartengano a provincie diverse, purchè interessate alla esecuzione di un'opera di bonificazione di 1ª categoria, possono associarsi, riunendosi in consorzio volontario, per ottenere la concessione di eseguirla.

La proposta della formazione del consorzio volontario può essere fatta, o prima che sia iniziato il procedimento prescritto negli articoli 13 e seguenti del presente Regolamento, o durante lo svolgimento di esso, purchè prima che sia emanato il decreto di concessione; e può essere fatta tanto dall'ente, provincia o comune, che abbia assunta la iniziativa della domanda di concessione, quanto da un altro degli enti, provincie o comuni interessati nella bonifica.

Art. 37.

Le deliberazioni che hanno per oggetto la formazione del consorzio volontario sono di competenza esclusiva dei Consigli provinciali e comunali.

Le deliberazioni, colle quali i Consigli provinciali e comunali abbiano aderito alla formazione del consorzio volontario, sono soggette all'approvazione della rispettiva Giunta provinciale amministrativa.

Art. 38.

Quando la proposta di formare il consorzio volontario viene fatta prima che il procedimento abbia principio, la provincia o il comune che ne ha assunta l'iniziativa raccoglie, e comunica agli enti, che crede di dover invitare, gli elementi valevoli a dar ragione, colla maggiore possibile approvazione, dell'importanza dell'opera e della spesa relativa, dell'estensione del territorio da bonificare e di quello nel quale si dovranno presumibilmente svolgere i lavori.

Nel tempo stesso comunica le proposte relative ai mezzi finanziarî, alle basi sulle quali, in ragione d'interesse fra i varî enti, dovrà stabilirsi il consorzio e la sua rappresentanza legale, e alla misura della quota di concorso di ciascuno degli enti chiamati a farne parte.

Art. 39.

L'adesione di un comune o di una provincia ad unirsi ad altri, che abbiano già iniziato le pratiche per la concessione di eseguire la bonifica, implica l'accettazione e il riconoscimento puro e semplice degli atti fino a quel giorno compiuti e degli impegni legalmente assunti dal comune o dalla provincia o dal gruppo di comuni o di provincie, che assunsero l'iniziativa.

Art. 40.

Per la formazione della rappresentanza consorziale e per il modo di funzionare di questi consorzî valgono, in quanto siano applicabili, le norme vigenti per l'ordinamento e pel funzionamento dei consorzî stradali fra provincie e comuni.

Art. 41.

Divenute esecutive le deliberazioni relative alla formazione del consorzio, o addivenutosi dai rispettivi Consigli alla nomina dei proprî delegati a costituire la rappresentaza amministrativa del consorzio, questa provvede alla formazione degli atti prescritti

nell'articolo 13 del presente Regolamento; i quali vengono quindi sottoposti all'approvazione dei rispettivi Consigli comunali o provinciali.

Alla deliberazione presa in tale occasione dai Consigli comunali e provinciali si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15 e primo comma dell'articolo 16 del presente Regolamento.

Art. 42.

Le incombenze ed attribuzioni affidate nell'articolo 16, escluso il primo comma, e negli articoli seguenti del presente Regolamento, rimangono affidate alla delegazione del consorzio intercomunale o interprovinciale, salvo per quanto riguarda l'approvazione del progetto esecutivo e del piano definitivo finanziario, che è riservata ai Consigli comunali e provinciali.

Quando non si possa ottenere l'accordo fra i comuni o fra le provincie intorno al progetto di esecuzione ed al piano finanziario definitivo, il consorzio s'intende senz'altro sciolto, e il collegio dei delegati comunali e provinciali procede alla liquidazione e al riparto delle spese fino a quel momento incontrate.

La liquidazione e il riparto sono in ogni caso resi esecutorî dalla Giunta provinciale amministrativa della provincia, alla quale appartiene la maggiore estensione, del territorio da bonificare.

Verificandosi il caso previsto nei precedenti capoversi del presente articolo, rimane sempre salva la facoltà della provincia e del comune, che abbia interesse ad accelerare l'opera di bonificazione, di continuare, per proprio conto, le pratiche per ottenere la concessione.

Art. 43.

Una volta emanato il decreto di concessione, il consorzio fra comuni o fra provincie s' intende duraturo fino a che, ultimati o collaudati i lavori, e costituito a sensi di legge il consorzio di manutenzione, sia venuto il momento di consegnare al medesimo le opere di bonificazione.

I rapporti dei comuni o delle provincie consorziate durante l'esecuzione delle opere di bonificazione e i poteri del collegio dei loro delegati sono regolati e determinati, quando non sia altrimenti convenzionalmente stabilito, dalle leggi vigenti per i consorzi obbligatori costituiti fra comuni o fra provincie per la costruzione delle strade comunali o provinciali.

CAPO III.

Bonificazioni da eseguirsi per concessione dai consorzi

—

Art. 44.

La domanda di concessione delle opere di bonificazione di prima categoria può essere fatta da un consorzio già legalmente costituito e regolato dalle disposizioni delle leggi vigenti, previa autorizzazione dell'assemblea generale del consorzio, validamente convocata e deliberante a termini dello statuto consorziale.

La proposta da sottoporre all'assemblea generale deve indicare i vantaggi della domanda di concessione, la spesa approssimativamente necessaria, il modo di farvi fronte e la durata probabile dell'impresa.

Art. 45

Dopo che la deliberazione dell'assemblea generale sia divenuta esecutoria, il consiglio d'amministrazione provvede, entro i limiti della competenza attribuitagli dallo statuto, alla formazione e pubblicazione del progetto di massima, nonchè a tutti gli atti successivi, in conformità alle norme stabilite nel precedente Capo secondo per le domande di concessione, presentate dalle provincie o dai comuni.

Quanto al progetto esecutivo, a meno che non sia altrimenti disposto dallo statuto consorziale. il voto dell'assemblea generale è necessario soltanto nel caso, che la spesa relativa superi di un quinto quella prevista nella prima deliberazione.

Art. 46.

Se siano più i consorzi che già si trovino legalmente costituiti nel perimetro della bonifica, il consorzio che abbia assunto l'iniziativa per la formazione di quello speciale di esecuzione, allo scopo di ottenere la concessione della bonificazione, comunica agli altri, invitandoli a convocare entro un congruo termine le rispettive assemblee generali, per deliberare le linee generali del lavoro da eseguire, l'estensione del territorio al quale presumibilmente si estendono i vantaggi della bonificazione, il calcolo presunto della spesa, la durata approssimativa del consorzio da costituire, le basi sulle quali può essere costituito, e la parte attribuita ad ognuno dei singoli consorzî nell'azienda e nella rappresentanza del nuovo ente, in ragione dell'interesse che rappresenta nel perimetro del territorio da bonificare.

Art. 47.

Avvenendo che per la costituzione di un consorzio speciale di esecuzione si debbano riunire insieme uno o più consorzî già legalmente costituiti con proprietarî di terreni non appartenenti ad alcun consorzio, si osservano le seguenti norme:

I proprietarî di terreni appartenenti ad un consorzio, il quale, per avere la maggior parte del suo comprensorio fuori del perimetro della bonificazione, non abbia un interesse apprezzabile, come rappresentante la collettività dei suoi componenti, nella bonificazione medesima; come pure i proprietarî di beni non appartenenti ad alcun consorzio, i quali si trovino nel perimetro della bonificazione, si riuniscono in una o più assemblee concovocate nei modi e nelle forme stabilite nei seguenti articoli 55 a 62, per deliberare se intendano costituirsi in uno o più consorzî colla osservanza di tutte le formalità prescritte dal presente Regolamento, o se intendano invece delegare ad un comitato di membri scelti nel loro seno i poteri necessarî per tutelare i loro interessi nel processo di formazione del consorzio speciale di esecuzione, e per assicurare ad essi una giusta rappresentanza proporzionale nel collegio che deve rappresentare il consorzio speciale di esecuzione.

Deliberanò inoltre nella stessa assemblea i casi in cui dovranno essere convocati dal comitato, e specialmente se al comitato o all'assemblea debba essere riservata la nomina della rappresentanza effettiva nel consorzio speciale di esecuzione.

L'associazione degli interessati, dei quali si parla nel presente articolo sebbene costituita in questa forma, ha tutti i caratteri di consorzio obbligatorio per gli interessati stessi, non appena la deliberazione dell'assemblea sia divenuta esecutiva.

Tali interessati possono chiedere di essere aggregati, secondo la convenienza della ubicazione dei loro fondi, all'uno o all'altro dei consorzî già esistenti e legalmente costituiti per lo scopo di consorzio speciale di bonifica; e l'aggregazione s'intende a questo scopo definitiva, se il consorzio, cui è rivolta la domanda, vi annuisca nelle forme stabilite nel suo statuto.

In ogni altro caso i consorzî già legalmente costituiti sono considerati come costituenti nella loro collettività altrettanti elementi del consorzio speciale di esecuzione; e come tali partecipano alla formazione del consorzio stesso, nel quale hanno una rappresentanza proporzionata all' interesse che ciascuno di essi rappresenta.

Tutte le divergenze, che possano sorgere intorno alla formazione ed al numero proporzionale delle singole rappresentanze, sono risolute in via provvisoria dalla Giunta provinciale amministrativa della provincia nella quale è posta la maggiore estensione dei terreni da bonificare, udito l'Ufficio del Genio civile nella provincia stessa, e sono risolute poi in via definitiva, insieme alle eventuali opposizioni contro il deliberato della Giunta provinciale amministrativa, dal decreto reale di costituzione del consorzio speciale di esecuzione.

Frattanto però funziona la rappresentanza del consorzio stesso stabilita in via provvisoria dalla Giunta provinciale amministrativa; e le sue deliberazioni, purchè prese nelle forme volute ed

entro i limiti dei poteri ad essa attribuiti, sono valide a tutti gli effetti.

Art. 48.

Avvenuta la costituzione del consorzio di esecuzione, la concessione ha luogo a norma degli articoli 27, 28 e 29 del presente Regolamento.

CAPO IV.

Costituzione ed organizzazione dei consorzi d'interessati

—

SEZIONE I.

Costituzione dei consorzî di esecuzione

—

Art. 49.

Per la esecuzione di opere di bonificazione di 1ª categoria, il cui territorio non sia interamente compreso nel perimetro di un Consorzio già legalmente costituito, o sia diviso fra i consorzî anche fra proprietari di terreni non consorziati, può a cura di qualunque ente o proprietario interessato essere promossa la costituzione del consorzio speciale, di cui agli articoli 9 e 12 primo comma della legge (testo unico).

Art. 50.

I promotori di tali consorzî debbono presentare al Prefetto della provincia, in cui si trovano i terreni da bonificare o la maggiore estensione di essi, la domanda per la costituzione del consorzio, corredata:

a) di una coreografia del territorio da bonificare col perimetro dei beni interessati, chiaramente delineato e distinto con tinta diversa per la parte compresa nei diversi comuni;

b) di una relazione sommaria sulle opere da eseguirsi, e sulla presumibile spesa;

c) di un elenco nominativo di proprietari dei beni compresi in detto territorio, con le indicazioni della paternità, di ciascun proprietario e della di lui residenza abituale, e del reddito imponibile sui beni compresi nel perimetro della bonificazione.

Art. 51.

Il Prefetto invita i richiedenti a fare presso la Prefettura il deposito di una congrua somma per le spese di pubblicazione e di istruttoria della domanda; ed a presentare tante copie conformi della domanda stessa e dei documenti allegativi, quanti sono i comuni in cui si estende il territorio da bonificare.

Quando i richiedenti abbiano a ciò ottemperato, il Prefetto trasmette a ciascun Sindaco dei comuni, nei quali si trovano le proprietà interessate, una copia degli atti suindicati, ed alcuni esemplari di un avviso a stampa, con cui il Prefetto medesimo dà notizia dell'eseguito deposito della domanda e dei documenti relativi presso la Prefettura e tutti gli uffici dei comuni suddetti, invitando tutti gli interessati a prenderne cognizione, ed a presentare le loro eventuali opposizioni ed osservazioni nel termine perentorio di 15 giorni dall'affissione dell'avviso. Questo viene inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed altre località consuete, allo scopo di raggiungere la maggiore pubblicità.

Art. 52.

Nel caso che la bonifica si estenda al territorio di diverse provincie, il Prefetto che dispone la pubblicazione trasmette un numero sufficiente di copie dell'avviso e dei documenti agli altri Prefetti, affinchè ciascuno di essi provveda, nello stesso modo, alla pubblicazione entro i confini della rispettiva provincia.

Art. 53.

Scaduto il termine di 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso prefettizio in ogni comune, ciascun Sindaco trasmette al Prefetto, dal quale ha ricevuto gli atti, il certificato della eseguita pubblicazione, da cui risulti che l'avviso rimase affisso per 15 giorni, senza interruzione, all'albo pretorio e presso le altre località prescelte; che la domanda ed i documenti allegativi rimasero depositati nello stesso spazio di tempo presso l'ufficio comunale a disposizione di qualunque interessato, e se, e da quali interessati furono presentate opposizioni ed osservazioni, le quali, nel caso che vi siano, debbono essere unite al certificato stesso.

Art. 54.

Quando la bonifica si estende al territorio di diverse provincie, i certificati summentovati insieme agli atti di opposizione ed osservazione sono trasmessi da ciascun Prefetto a quello che formulò l'avviso di pubblicazione.

Art. 55.

Il Prefetto, ricevuti gli atti di cui nell'articolo precedente, e, riconosciuto che non vi furono irregolarità nella pubblicazione, convoca, con altro avviso, tutti i proprietari interessati in assemblea generale, in un giorno di domenica, nel luogo che ravvisi più adatto, e nel termine non minore di tre settimane dalla data dell'avviso, per deliberare:

a) sulla costituzione del consorzio;

b) sulla nomina di una deputazione provvisoria incaricata della redazione dello statuto consorziale.

Qualora gli interessati siano tanto numerosi da rendere assai difficile la convocazione di tutti in un solo luogo, il Prefetto può dividere l'assemblea in più sezioni, che convoca in luoghi diversi, per deliberare, contemporaneamente, sullo stesso ordine del giorno.

L'avviso di convocazione però, anche in caso che l'assemblea sia divisa in sezioni, deve essere unico e pubblicato nel modo stabilito negli articoli precedenti.

Art. 56.

L'assemblea è presieduta da persona scelta dal Prefetto, ed, ove sia divisa in sezioni, ciascuna di queste è presieduta da un delegato del Prefetto della provincia, nel cui territorio trovasi il luogo della riunione.

Il presidente dell'assemblea invita i due più anziani e i due più giovani degli intervenuti per assisterlo come scrutatori, e invita un altro, che ritenga idoneo fra gli stessi intervenuti, a fare da segretario.

Se nell'adunanza di prima convocazione, sia unica che divisa in sezioni, non intervengano complessivamente la metà più uno degli interessati indicati nell'elenco, che deve trovarsi nella sala, e i quali rappresentino più della metà del reddito imponibile, le deliberazioni non sono valide. In tal caso viene indetta nello stesso modo una seconda convocazione, nella quale è sufficiente alla validità delle deliberazioni l'intervento del quarto degli interessati, purchè rappresentino più della metà del reddito imponibile.

Art. 57.

Ciascun interessato può farsi rappresentare all'assemblea da persona anche estranea, purchè maggiore di età e munita di delegazione vidimata nella firma dal sindaco o da pubblico notaio.

Per i corpi morali e per le società industriali e commerciali, proprietari di beni compresi nel perimetro del territorio da bonificarsi, non possono intervenire che i loro legittimi rappresentanti.

La donna maritata può essere rappresentata dal marito; i minori, gli interdetti o gli inabilitati lo sono dai rispettivi tutori e curatori.

La rappresentanza dei beni concessi in enfiteusi è dei domini utili, non dei domini diretti.

Pei terreni, nei quali l'usufrutto sia diviso dalla proprietà, interviene il proprietario o l'usufruttuario secondo che l'uno o l'altro debba sostenere le spese derivanti dalla bonificazione.

I proprietari, inscritti pro-indiviso nei ruoli delle imposte dirette, debbono designare uno di loro per l'intervento nell'assemblea.

Art. 58.

Chi presiede l'adunanza, dichiarata aperta la seduta, espone

agli intervenuti lo scopo dell'adunanza stessa, e gli oggetti sui quali l'assemblea è chiamata a discutere o deliberare, e che debbono limitarsi a quelli inscritti all'ordine del giorno pubblicato nell'avviso di convocazione.

Invita poi ad eleggere fra i presenti, a maggioranza di voti, il presidente e il segretario dell'assemblea.

Nel caso di non accettazione, o d'impedimento, gli eletti sono surrogati da quelli, che dopo di loro hanno riportato maggior numero di voti.

Le funzioni del presidente e del segretario durano, finchè l'assemblea non ha esaminato gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 59.

Assunte le funzioni, il presidente:

a) nomina gli scrutatori;

b) invita coloro che presentarono opposizioni od osservazioni a manifestare le loro ragioni all'assemblea.

Nel caso che l'assemblea sia ripartita in sezioni, le eventuali opposizioni od osservazioni devono essere comunicate ad ogni singola sezione.

Art. 60.

Chiusa la discussione, il presidente invita l'assemblea a deliberare sulla costituzione del consorzio. Gli interessati votano per appello nominale.

La proposta della costituzione del consorzio riesce approvata, quando ottiene tante adesioni quante rappresentino il quarto del numero degli interessati, inscritti nell'elenco, ed insieme più della metà del reddito imponibile sui beni compresi nel perimetro della bonificazione.

Deliberata la costituzione del consorzio, se l'assemblea è riunita in sezione unica, procede successivamente alla nomina della deputazione provvisoria, incaricata della redazione dello statuto consorziale. Se gli interessati furono convocati in più sezioni, il giorno della riconvocazione loro, per la nomina suddetta, viene fissato dai presidenti delle sezioni stesse.

Art. 61.

La deputazione provvisoria è costituita da sette deputati scelti tra i proprietari compresi nell'elenco. Cinque di questi vengono nominati dagli interessati favorevoli alla costituzione del consorzio; gli altri due dai dissenzienti.

La votazione si eseguisce mediante schede portanti rispettivamente cinque nomi o due, le quali, in seguito ad appello nominale, vengono presentate al presidente, che le depone in urne separate, secondo gli siano consegnate da interessati che nel precedente appello, per la costituzione del consorzio, si siano dichiarati favorevoli o contrari alla costituzione stessa, o da altri che facciano analoga dichiarazione nel presentare la scheda e che non abbiano preso parte al precedente appello.

Le dichiarazioni, che venissero espresse in occasione della presentazione delle schede, non possono invalidare gli effetti della votazione fatta per la costituzione del consorzio.

Non è dato alcun valore ai nomi scritti nelle schede in più dei cinque o dei due, che devono rispettivamente esservi segnati.

Terminato l'appello, ove siano sopraggiunti altri interessati, questi possono consegnare la scheda senza altro appello.

Trascorsa un'ora dal compiuto appello, se non si trovino nella sala interessati che non abbiano votato, il presidente dichiara chiusa la votazione, ed insieme agli scrutatori fa il computo dei voti.

Finito lo scrutinio, il presidente ne proclama l'esito, dichiarando eletti i cinque che ottennero maggior numero di voti, in base alle schede di coloro che votarono per la costituzione del consorzio, ed i due che tale maggior numero raccolsero da quelli che votarono contro la costituzione stessa.

Art. 62.

Quando l'assemblea è divisa in sezioni, ciascun presidente annunzia i nomi di coloro che ottennero voti, e il numero dei voti riportati da ciascuno, avvertendo che la proclamazione degli eletti sarà fatta dopo che saranno conosciuti i risultati delle altre sezioni.

Fatta questa avvertenza, il presidente della sezione scioglie la seduta.

Nel giorno successivo tutti i presidenti coi componenti i seggi si riuniscono nella sala della prima sezione, dove possono intervenire anche gli interessati. Ivi sono letti i verbali delle adunanze delle varie sezioni ed è fatto il computo generale di voti.

Il presidente della prima sezione proclama eletti i sette interessati che ottennero il maggior numero dei voti, secondo la distinzione fatta nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 63.

Quando non siasi raggiunto il numero legale, la seconda convocazione ha luogo nella domenica successiva, senz'uopo d'ulteriore avviso.

Art. 64.

Il Prefetto, che ha disposto la pubblicazione, dà notizia della costituzione del consorzio mediante avviso, che deve essere inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia ed affisso come è stabilito nell'articolo 51.

In tale avviso sono avvertiti gli interessati che possono, nel termine di 30 giorni, presentare i loro reclami intorno alla regolarità delle adunanze dell'assemblea, ed alla legalità delle sue deliberazioni.

I certificati dell'eseguita pubblicazione sono trasmessi al Prefetto, che formulò l'avviso, con le opposizioni eventualmente presentate.

Il Prefetto, ricevuti gli atti e sentito, ove occorra, l'Ufficio del Genio civile, li trasmette al Ministero dei lavori pubblici con un rapporto, in cui esprime il suo avviso sulla regolarità della procedura seguita e sul merito delle opposizioni.

Art. 65.

Il Ministero, ove nulla trovi da osservare sulla procedura seguita e sugli atti ricevuti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, promuove il R. decreto, col quale viene costituito il consorzio di esecuzione delle opere di bonifica di 1ª categoria, statuendo sui reclami.

Sezione II.

Costituzione dei consorzi di manutenzione

Art. 66.

Quando le opere della bonifica siano eseguite entro il perimetro di un consorzio già legalmente costituito, questo deve con atto regolare della sua competente rappresentanza dichiarare al Prefetto che, compiute le opere, ne assumerà la manutenzione. Il consorzio stesso funziona come consorzio di manutenzione a tutti gli effetti di legge dalla data della consegna dell'opera.

Art. 67.

All'infuori del caso di cui al precedente articolo 66, le pratiche per la costituzione del consorzio obbligatorio di manutenzione, nel caso preveduto dal 1° comma dell'articolo 52 della legge (testo unico), debbono essere promosse dal Ministero dei lavori pubblici in tempo, affinchè il consorzio stesso venga a trovarsi definitivamente costituito od organizzato, prima che sia accertatà il compimento della bonificazione.

Art. 68.

All'uopo il Prefetto della provincia, nella quale si trovano i terreni compresi nel perimetro della bonificazione o la maggior parte di essi, provvede, o direttamente o rivolgendosi ai prefetti delle altre provincie interessate, alla formazione in ogni comune di un elenco nominativo dei possessori di fondi direttamente o indirettamente interessati nella bonificazione, desumendo gli elementi per la formazione del detto elenco, riguardo ai primi, dal ruolo dei possessori di fondi compresi nel perimetro della bonificazione approvato col decreto ministeriale di che all'articolo 9 del presente Regolamento; riguardo agli altri, dalle indicazioni

dei ruoli catastali relativi ai fondi contemplati nella proposta contenuta nel progetto economico della bonificazione, a mente dell'ultimo capoverso dell'articolo 53 della legge (testo unico).

L'elenco contiene l'indicazione del nome e cognome, della paternità e del luogo di residenza abituale di ciascun possessore, coll'indicazione del numero di mappa e dell'estensione del fondo, a cagione del quale ciascun possessore viene inscritto nell'elenco, e coll'indicazione della zona o classe, in cui ciascun fondo deve presumibilmente essere compreso.

Art. 69.

Gli elenchi sono, a cura dei Sindaci, pubblicati nei rispettivi Comuni, nel giorno di domenica fissato preventivamente dal Prefetto, nei modi e luoghi stabiliti nell'articolo 51, insieme ad un avviso col quale s'invitano gli interessati a produrre entro quindici giorni successivi a quello della pubblicazione le loro osservazioni e le loro proposte per aggiunte, rettificazioni e cancellazioni di nomi.

Scaduto il suddetto termine, gli elenchi coi certificati di pubblicazione e colle proposte ed osservazioni sono rimessi al prefetto richiedente, il quale provvede alla convocazione in assemblea generale dei possessori indicati nell'elenco.

Art. 70.

In quanto non siano contrarie alle norme contenute nella presente sezione, sono estesi ai consorzî di manutenzione le prescrizioni stabilite negli articoli 52, 53, 54, 55, 57, 58 e 59.

Sono pure estese le disposizioni dei primi due comma dell'articolo 56.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea occorre in prima convocazione l'intervento di un terzo degli interessati, e nella seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 71.

L'assemblea, dopo la nomina dell'ufficio presidenziale, provvede con sue deliberazioni:

a) sulle opposizioni ed osservazioni presentate o in occasione della pubblicazione del progetto esecutivo, o nel termine stabilito nel precedente articolo 69;

b) alla delimitazione del comprensorio avvantaggiato dall'opera di bonificazione;

c) alla nomina della deputazione provvisoria incaricata della redazione dello statuto consorziale;

d) alla nomina della commissione tecnica incaricata di predisporre le operazioni indicate negli articoli 51, 52 e 53 della legge (testo unico), cioè:

1° il riparto dei terreni bonificati in classi, in ragione dell'utile che avranno risentito o risentiranno in conseguenza delle opere di bonificazione;

2° il piano di liquidazione definitiva del contributo dovuto dai proprietari dei detti fondi nella spesa di esecuzione della bonificazione, colle proposte intorno al tempo nel quale dovrà compiersi il conguaglio fra la somma da ciascuno pagata, per effetto del riparto provvisorio del contributo eseguito a mente dell'articolo 39 della legge (testo unico), e quella che risulterà realmente dovuta in ragione del beneficio conseguito;

3° il piano di riparto per zone o per classi del territorio che, per essere interessato alla sola manutenzione, non sia stato compreso nel perimetro della bonificazione approvato;

4° il progetto di riparto per carati in misura di interesse della spesa di manutenzione fra le varie zone e classi in cui debba andare ripartito l'intiero comprensorio;

5° il progetto di riparto, per ettaro, del carato o dei carati assegnati a ciascuna zona o classe, a norma della disposizione contenuta nel numero precedente.

L'assemblea delibera parimenti se intenda riservare a sè o delegare ad altri l'esame e l'approvazione delle singole proposte della commissione tecnica.

Art. 72.

Il Ministero, ove trovi regolare la procedura seguita e gli atti ricevuti dal Prefetto competente a norma dell'articolo 68, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, emette il decreto, col quale provvede sui reclami e dichiara costituito il consorzio di manutenzione.

SEZIONE III.

Organizzazione e funzionamento dei consorzî di esecuzione e di manutenzione

Art. 73.

Quando la concessione dell'esecuzione di un'opera di bonifica è fatta ad un consorzio, regolarmente costituito a senso dell'articolo 9 della legge (testo unico), il consorzio di esecuzione funziona secondo le norme dello statuto dal quale esso consorzio è retto.

Art. 74.

Quando non esista un consorzio regolarmente costituito ai sensi dell'articolo 49 del presente Regolamento, lo statuto del consorzio di esecuzione, compilato dalla deputazione di cui agli articoli 60 e 61, deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli interessati, convocata secondo le norme dei precedenti articoli 55 a 62 dalla deputazione predetta.

Tale statuto deve contenere le sole norme necessarie per il retto funzionamento del consorzio durante il periodo dell'esecuzione dei lavori.

Sullo statuto proposto l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Gli eventuali dissenzienti hanno diritto di fare inseserire nel verbale le ragioni della loro opposizione.

Lo statuto deliberato e il verbale dell'assemblea sono a cura della deputazione depositati per 8 giorni nel comune, nel quale si riunì l'assemblea, ed in luogo determinato in cui possano, in ore prestabilite, liberamente accedere gli interessati, ciascun dei quali ha diritto di presentare in iscritto le proprie osservazioni.

La deputazione che preparò lo statuto, riunite le osservazioni a cui abbia dato luogo la pubblicazione, esprime sulle stesse il suo parere, e trasmette tutti gli atti al Prefetto, il quale col suo avviso li invia al Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, pronuncia definitivamente sulle eventuali osservazioni ed opposizioni, e con apposito decreto approva lo statuto colle necessarie modificazioni.

Lo statuto così approvato regola il funzionamento dei consorzî di esecuzione per tutta la durata dei lavori, e fino alla costituzione dei consorzî di manutenzione.

Art. 75.

Nel caso di scioglimento dell'amministrazione consorziale, il R. Commissario ha tutti i poteri che sono dallo statuto consorziale attribuiti al consiglio dei delegati; e in caso di urgenza può assumere i poteri dell'assemblea.

Nel decreto di nomina del R. Commissario è fissata l'indennità al medesimo spettante, che deve andare a carico esclusivo del consorzio.

La misura dell'indennità non può superare lire dieci al giorno per le persone che già risiedono nel paese dove ha sede il consorzio, e lire venti, pure al giorno, per le persone chiamate alle funzioni di R. Commissario da paesi fuori di detta sede consorziale.

Devono inoltre corrispondersi al R. Commissario le spese di viaggio fatte nell'interesse del consorzio.

Art. 76.

Quando il territorio della bonifica si trovi compreso per intero in un consorzio già legalmente costituito, il consorzio di manutenzione funziona con le norme stabilite nel proprio statuto.

Però per la gestione speciale della bonifica devono essere fatti il bilancio preventivo, i ruoli di contribuzione ed il bilancio consuntivo, separati e distinti dalla gestione del consorzio generale. Il bilancio preventivo ed i ruoli di esazione devono essere approvati dal Prefetto.

Art. 77.

Quando trattasi di consorzio costituito a sensi degli articoli 66 e seguenti del presente Regolamento, lo statuto redatto dalla deputazione provvisoria deve provvedere:

a) alla designazione della sede del consorzio, la quale, ove esso si estenda a più provincie, dev'essere in quella ove è situata la maggior parte, in ragione di superficie, dei terreni da bonificare;

b) al modo di costituzione, alla rinnovazione ed alle attribuzioni del consiglio dei delegati, ove si creda opportuno di trasferire in tutto od in parte ad un cosiffatto consiglio i poteri dell'assemblea;

c) al modo di costituzione, alla durata in carica ed alle attribuzioni d'una deputazione amministrativa, che curi gli affari del consorzio e che, direttamente o per mezzo del suo presidente, ne abbia la rappresentanza;

d) alle norme per la validità delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale, della deputazione amministrativa e del consiglio dei delegati, e sulle condizioni e proporzionalità del diritto di voto nelle assemblee generali;

e) alle norme sulla compilazione dei bilanci annuali, preventivi e consuntivi, e sull'approvazione di essi per parte della assemblea generale o del consiglio dei delegati;

f) alle norme ed alla vigilanza del servizio di cassa, ed alla misura della cauzione che dovrà essere prestata da chi sarà incaricato del servizio di tesoreria;

g) alle norme con le quali la commissione tecnica, di cui al precedente articolo 71, dovrà preparare le operazioni della distribuzione dei fondi consorziali per zone o per classi, in ragione del beneficio conseguito dall'opera di bonificazione;

h) alle norme per provvedere alla pubblicazione del progetto di classifica, ed al modo e tempo, in cui gli interessati potranno presentare le loro opposizioni;

i) alle norme di procedura per risolvere le opposizioni e rendere definitiva ed esecutoria la classifica;

l) agli obblighi da imporsi a tutti i proprietari dei consorzi di denunciare i contratti di compra vendita, cessione, permuta e divisione, onde il catasto consorziale possa essere costantemente tenuto al corrente;

m) al modo di provvedere stabilmente al servizio tecnico necessario per la regolare manutenzione, conservazione e funzionamento delle opere di bonifica;

n) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del consorzio.

Art. 78.

Per deliberare sullo statuto, redatto dalla commissione, è convocata l'assemblea dei possessori interessati nel modo prescritto dall'articolo 74.

Le statuto deliberato dall'assemblea è depositato presso la Prefettura e, se sono più le provincie cui si estende il consorzio, presso tutte le Prefetture rispettive.

Un avviso inserito nel bollettino o bollettini degli annunzi legali della Prefettura o delle Prefetture anzidette, ed affisso all'albo pretorio di tutti i comuni, nel cui territorio si estende il consorzio, dà notizia dell'avvenuto deposito, ed invita gl'interessati ad esaminare lo statuto ed a presentare nel termine di trenta giorni dalla data del detto avviso le loro eventuali osservazioni agli uffici di Prefettura o comunali, dove ebbero luogo le pubblicazioni.

Spirato il termine suindicato, i Sindaci debbono trasmettere alle rispettive Prefetture i certificati sui risultati delle pubblicazioni, unendovi le opposizioni che fossero state presentate.

Le varie Prefetture trasmettono i detti atti a quella della provincia, in cui si trova la maggiore estensione dei terreni da bonificare.

Il Prefetto di quest'ultima provincia trasmette al Ministero dei lavori pubblici lo statuto deliberato, tutti gli atti di pubblicazione e le osservazioni presentate, unendovi il proprio parere a quello del Genio civile.

Art. 79.

Il Ministero dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, provvede con decreto ministeriale all'approvazione dello statuto consorziale con le modificazioni che crede introdurre, decidendo nel tempo stesso sulle osservazioni presentate.

Art. 80.

Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto è definitivo.

Art. 81.

Le norme stabilite nei precedenti articoli per la formazione dello statuto del consorzio debbono essere osservate per le modificazioni che convenga introdurvi successivamente.

Art. 82.

Approvato lo statuto, le deliberazioni dell'assemblea generale, del consiglio dei delegati e di quello di amministrazione sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali, quante volte dagli statuti consorziali non si provveda altrimenti.

In qualunque caso però il bilancio preventivo ed il ruolo delle contribuzioni debbono essere approvati dal Prefetto.

Art. 83.

Il Prefetto della provincia, nella quale ricade il territorio della bonifica o la maggior parte di essa, esercita per mezzo del locale Ufficio del Genio civile l'alta sorveglianza tecnica sull'andamento dei lavori di manutenzione nello intiero comprensorio consorziale, facendo eseguire, nei limiti del precedente articolo 32, quelle visite che crede opportune nel corso dei lavori od alla chiusura di ogni annata di appalto.

Le spese per tali visite debbono essere rimborsate dal consorzio, il quale deve in precedenza versare alla Prefettura un congruo deposito, secondo la richiesta.

Art. 84.

Sui progetti per gli appalti di mantenimento delle opere di bonifica, nuovi lavori di varianti, di consolidamento, di riparazioni straordinarie di danni ed altro, il Prefetto della provincia deve richiedere l'esame, in linea tecnica, del Genio civile nella provincia stessa.

Art. 85.

A questi consorzi si applicano le disposizioni degli articoli 193, 196, 197 e 292 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 maggio 1898 n. 164).

Capo V.

Accertamento del compimento delle opere e loro consegna al consorzio di manutenzione

Art. 86.

Il consorzio di manutenzione, per mezzo dell'assemblea generale o del consiglio dei delegati, secondo la competenza stabilita dallo statuto, nomina la commissione incaricata di ricevere in consegna a nome del consorzio le opere di bonificazione.

La commissione così nominata è costituita quale mandataria del consorzio, per procedere a tutti gli atti relativi alla consegna della bonificazione al consorzio stesso, e il suo operato vincola il consorzio nei rapporti con lo Stato, o col concessionario dell'esecuzione della bonificazione.

Art. 87.

La commissione governativa, alla quale, a norma dell'articolo 50 della legge (testo unico), spetta di procedere all'accertamento del compimento totale o parziale di una bonificazione, deve usare la massima cura nelle sue operazioni, verificando, con la scorta dei progetti, se tutti i lavori in essi contemplati siano stati eseguiti a norma dei progetti stessi e delle eventuali variazioni re-

golarmente approvate, o se i terreni si trovino ridotti in condizione da poter essere coltivati.

Quando la commissione reputi non compiuta la bonificazione, deve indicare quali lavori debbono essere ancora eseguiti.

Le operazioni della commissione medesima sono oggetto di processo verbale, sottoscritto dai suoi componenti.

Art. 88.

La commissione stessa comunica in ogni caso i suoi verbali alla commissione nominata dal consorzio di manutenzione, assegnandole un congruo termine per produrre in iscritto le sue eventuali osservazioni ed opposizioni.

Art. 89.

Ove la commissione governativa abbia riconosciuto compiuta la bonificazione dell'intero perimetro, o di uno dei bacini in cui sia stato diviso, e nessuna opposizione sia stata presentata dai delegati del consorzio di manutenzione entro il termine assegnato, procede essa stessa alla consegna delle opere al suddetto consorzio.

La consegna ha luogo mediante atto pubblico redatto innanzi al Prefetto, alla contemporanea presenza dei membri della commissione delegata dal consorzio, e firmata dal Prefetto stesso e da tutti i detti membri.

La riunione ha luogo nell'ufficio della Prefettura, alla quale si è fatto capo per gli atti relativi alla bonificazione.

L'atto è redatto dal segretario della Prefettura, incaricato di rogare i contratti.

Art. 90.

Qualora invece la commissione abbia riconosciuta la necessità di ulteriori lavori, perchè la bonificazione dell'intero perimetro o di uno dei suoi bacini possa dirsi compiuta, come nel caso che i delegati del consorzio abbiano sollevate opposizioni contro l'operato della commissione, si rimettono gli atti tutti al Prefetto per la trasmissione al Ministero dei lavori pubblici, il quale pronuncia definitivamente, con decreto motivato, tanto sull'ammissibilità delle maggiori opere suggerite dalla commissione, quanto sulle opposizioni, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Se le divergenze cadono sui risultati della bonifica, nei riguardi igienici, deve essere udito anche il Consiglio superiore di sanità.

Nel caso previsto in questo articolo, la dichiarazione di compimento della bonificazione viene emessa dal Ministero dei lavori pubblici, o nello stesso o con altro decreto, uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 91.

Emanato il decreto ministeriale, che dichiara compiuta la bonificazione, si procede alla consegna delle opere che la compongono al consorzio di manutenzione. La consegna è fatta dal Prefetto, con l'intervento dell'ingegnere capo del Genio civile, mediante atto pubblico redatto alla presenza dei componenti la commissione delegata dal consorzio e firmato da tutti gli intervenuti, applicandosi al detto atto le disposizioni del 2° e 3° capoverso dell'articolo 89.

Art. 92.

Ove, malgrado il decreto ministeriale che dichiara compiuta la bonificazione, la commissione dei delegati del consorzio di manutenzione o taluno dei suoi componenti si rifiuti di firmare l'atto di consegna, si fa constare tale circostanza nell'atto stesso, che viene ad ogni modo firmato dal Prefetto. La consegna ha egualmente luogo, mediante decreto del Prefetto, da notificarsi nelle forme giudiziarie ed a mezzo d'usciere al presidente del consorzio di manutenzione o a chi ne tiene le veci.

Da quel giorno il consorzio di manutenzione è ritenuto a tutti gli effetti consegnatario delle opere di bonifica, ed è tenuto alla conservazione e regolare manutenzione delle medesime, rimanendo soggetto, in caso di inadempimento e previo scioglimento dell'amministrazione consorziale, alle disposizioni dell'articolo 75 del presente Regolamento.

Art. 93.

In applicazione dei principî stabiliti nel terzo comma dell'articolo 8 e nell'articolo 10 della legge (testo unico), l'assemblea generale o il consiglio dei delegati, se a questo sia stata attribuita dallo statuto la competenza relativa, appena accertata l'aliquota che ogni ettaro di terreno compreso nel perimetro della bonificazione avrebbe dovuto pagare a titolo di contributo nella spesa di esecuzione della medesima, se fin da principio si fosse potuto applicare il criterio definitivo dell'interesse, determina il periodo di tempo entro il quale devono essere corrisposti i maggiori contributi dai proprietarî debitori, e rimborsate le somme ai proprietarî creditori, in maniera che, senza aggravare soverchiamente il carico dei debitori, non si protragga oltre un giusto limite il tempo entro il quale i creditori debbono essere rimborsati.

L'amministrazione consorziale poi, avuto riguardo al periodo di tempo fissato per il conguaglio e alla gravità delle differenze di debito, o credito, risultate dalla liquidazione finale, procede alla determinazione della quota d'applicarsi annualmente in aumento o in diminuzione dell'aliquota accertata a carico di ciascun ettaro di terreno fino a estinzione del debito o del credito.

A tutto ciò, nei casi del precedente articolo 75, provvede il il R. Commissario.

TITOLO II.

Bonificazioni di 2ª categoria

Capo I.

Consorzî volontari

Art. 94.

Gli atti costitutivi che i consorzî volontari debbono trasmettere ai Prefetti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge (testo unico), debbono comprendere:

a) i documenti comprovanti il consenso di tutti gl'interessati alla costituzione del consorzio; il quale consenso deve risultare da deliberazione presa a voti unanimi degli intervenuti ad un'adunanza, convocata e presieduta da qualcuno de'maggiori interessati, e da dichiarazione scritta dei non intervenuti;

b) un elenco dei proprietarî o possessori dei beni compresi nel consorzio, con le indicazioni stabilite all'articolo 4 lettera *b*) del presente Regolamento;

c) lo statuto consorziale.

Il Prefetto, riuniti i detti atti e assunte le informazioni che ritiene opportune, provvede alla pubblicazione di essi per estratto nel bollettino degli annunzi legali della Prefettura.

Tale pubblicazione contiene il sunto degli atti stessi e la indicazione della sede e dello scopo del consorzio, e del modo di costituzione della sua rappresentanza.

Questa pubblicazione è fatta a spese del consorzio.

Qualsiasi ulteriore modificazione agli anzidetti atti costitutivi del consorzio viene trasmessa al Prefetto, insieme agli atti e alle deliberazioni con cui è stata approvata, ed è parimente pubblicata nel bollettino degli annunzi legali della Prefettura.

A richiesta del consorzio medesimo, il Prefetto gli rilascia una dichiarazione intesa ad attestare l'adempimento delle prescrizioni sopra indicate, tenendone nota in apposito registro.

I Prefetti curano la conservazione degli atti loro trasmessi dai consorzî volontarî.

Art. 95.

I consorzî volontarî, i quali intendono profittare di quanto è disposto nell'articolo 5 della legge (testo unico), debbono presentare i progetti di esecuzione al Prefetto della provincia, in cui si trovano i terreni da bonificare o la maggior parte di essi.

Il Prefetto li fa pubblicare, e, sentito l'Ufficio del Genio ci-

vile, provvede con formale decreto alla loro approvazione, decidendo sulle eventuali opposizioni.

CAPO II.

Consorzi obbligatori

Art. 96.

Chiunque fra i privati od enti interessati intenda promuovere la costituzione di consorzi obbligatori di bonificazione a termini dell'articolo 23 della legge (testo unico), deve presentare alla Prefettura una domanda corredata dei documenti, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'articolo 13 del presente Regolamento.

La domanda ed i documenti annessivi sono pubblicati in quei luoghi e forme che la Prefettura crede più opportuni per darne notizia ai proprietarî interessati, prefiggendo ad essi un termine perentorio per le loro eventuali osservazioni od opposizioni.

Dopo la pubblicazione, riunite le osservazioni presentate, il Prefetto invita i Consigli comunali o provinciali interessati a pronunziarsi, nei termini rispettivamente stabiliti dall'articolo 22 della legge (testo unico), sulla costituzione del consorzio, sulle eventuali opposizioni e sulla proposta del loro rispettivo contributo.

Nel caso che l'iniziativa del consorzio sia venuta dalla minoranza degli interessati in ragione dell'estensione delle loro proprietà, sono inoltre osservate le norme stabilite dall'articolo 23 della legge (testo unico).

Art. 97.

Le Stato, le provincie, i comuni ed i privati, che prendono l'iniziativa di un consorzio obbligatorio, debbono sostenere le spese delle pubblicazioni prescritte nei precedenti articoli, ed ogni altra spesa inerente alla costituzione del consorzio, salvo a rivalersene, in quanto sia del caso, a carico del consorzio medesimo, allorchè sia costituito.

Art. 98.

Sulle domande e documenti, di cui al precedente articolo 96, per la costituzione di consorzî obbligatorî e sulle opposizioni presentate deve essere sentito il parere dell'Ufficio del Genio civile.

Se la bonificazione ha scopo igienico o può avere azione sulle condizioni igieniche, dev'essere pure sentito il parere dei Consigli sanitarî delle provincie, nelle quali si trovano le proprietà interessate alla bonificazione, affinchè propongano le cautele da usarsi per riguardo alla pubblica igiene.

Art. 99.

Il Prefetto della provincia, nella quale si trovano i terreni da bonificarsi o la maggiore estensione di essi, riunisce la domanda, le opposizioni presentate, i pareri degli ufficî tecnici e dei Consigli sanitarî, e le deliberazioni, quando vi siano, dei Consigli provinciali e comunali, e, salvo il caso contemplato dal penultimo comma dell'articolo 22 della legge (testo unico), ne cura la trasmissione al Ministero dei lavori pubblici, accompagnandola col proprio avviso.

Art. 100.

Con decreto Reale, su proposta dei Ministeri dei lavori pubblici e d'agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, è costituito il consorzio ed approvato l'elenco dei proprietari interessati alla bonificazione.

Nel caso contemplato dall'articolo 96 del presente Regolamento, il riparto delle quote di contributo dei comuni e delle provincie è determinato mediante decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

Art. 101.

Costituito il Consorzio, il Prefetto convoca l'assemblea generale nei modi stabiliti nel precedente articolo 55.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide, se vi sono intervenuti o legalmente rappresentati tanti proprietarî dei terreni interessati da rappresentare più della metà del reddito imponibile dei terreni stessi.

Mancando queste condizioni, è convocata entro un congruo termine, sempre a cura del Prefetto, una nuova assemblea che è valida, qualunque sia il numero e l'ammontare della rendita imponibile dei proprietarî intervenuti.

Art. 102.

L'assemblea è presieduta da un delegato del Prefetto ed elegge a maggioranza di voti la deputazione provvisoria, la quale è composta da tre a cinque membri, ed ha l'incarico di amministrare e rappresentare interinalmente il consorzio, e di compilare e sottoporre ad ulteriori adunanze dell'assemblea il progetto tecnico-economico della bonifica e lo statuto consorziale

Art. 103.

La deputaziane provvisoria elegge nel suo seno un presidente, cui spetta pure di convocare e presiedere le ulteriori adunanze dell'assemblea, finchè sia entrato in vigore lo statuto del consorzio.

Sono applicabili a queste adunanze le norme contenute negli articoli 57, 101 e 102 del presente Regolamento, sui modi di convocazione, sulla rappresentanza degli interessati, sulle condizioni di validità e sul diritto di voto.

Quando però un'assemblea non ha esaurite le materie per le quali fu convocata, può prorogarsi ad altro giorno, ed in esso deliberare sulle materie medesime, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 104.

Lo statuto deve provvedere alle materie indicate nell'articolo 77 del presente Regolamento, ed al modo in cui sono rappresentati nella deputazione amministrativa, nell'assemblea generale e, quando esista, nel consiglio dei delegati lo Stato, le provincie e i comuni che concorrano, indipendentemente dalla qualità di proprietarî, alle spese del consorzio.

Art. 105.

Lo statuto è pubblicato nei comuni, ove si trovano i terreni interessati, a cura della deputazione provvisoria, la quale stabilisce il termine per l'esame e per la presentazione delle eventuali osservazioni a norma dell'articolo 96 del presente Regolamento.

Art. 106.

Dopo la pubblicazione il presidente della deputazione provvisoria convoca l'assemblea generale, perchè deliberi sullo statuto e sulle osservazioni eventualmente presentate.

La deliberazione dell'assemblea viene comunicata con lo statuto e le opposizioni presentate, al Prefetto della provincia, ove si trovano i terreni da bonificare o la maggior parte di essi.

Il Prefetto, sentito, ove lo ritenga opportuno, l'Ufficio del Genio civile, trasmette tutti gli atti al Ministero dei lavori pubblici col proprio avviso.

Il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, provvede con suo decreto all'approvazione dello statuto, decidendo sulle opposizioni presentate ed apportando le modificazioni che crede necessarie.

Art. 107.

La deputazione provvisoria, tosto che le sia comunicato il decreto che approva lo statuto del consorzio, convoca l'assemblea del consorzio per eleggere il consiglio dei delegati, se lo statuto lo ha istituito, e la deputazione amministrativa, se lo statuto medesimo non ne ha deferita la nomina al suddetto consiglio. In quest'ultimo caso, appena il consiglio dei delegati sia stato eletto, esso dev'essere convocato, per effettuare la detta nomina, a cura della stessa deputazione provvisoria e nel termine non minore di giorni quindici nè maggiore di un mese.

I poteri della deputazione provvisoria cessano coll'elezione della deputazione amministrativa.

Art. 108.

Ai consorzi obbligatorî sono applicabili le disposizioni dell'articolo 75 del presente Regolamento.

Art. 109.

La domanda dei consorzi volontarî, per essere dichiarati obbligatorî ai termini dell'articolo 20 della legge (testo unico), dev'essere presentata al prefetto.

Debbono essere allegati alla domanda, oltre all'atto costitutivo del consorzio e alla descrizione dei lavori già fatti, il progetto tecnico-economico per il loro proseguimento e compimento, lo statuto compilato in conformità all'articolo 104 del presente Regolamento, coi verbali delle adunanze dell'assemblea in cui furono deliberati il progetto, lo statuto e la domanda di cui sopra.

Art. 110.

Il Prefetto provvede a spese del consorzio a che la domanda e gli atti indicati nell'articolo precedente siano depositati e recati a notizia degli interessati, osservate le norme stabilite nell'articolo 96 del presente Regolamento.

Il Prefetto, sentito, ove del caso, l'avviso del Consiglio sanitario delle provincie in cui sono situate le proprietà interessate alla bonificazione, e avuto in ogni caso l'avviso dell'Ufficio del Genio civile, cura la trasmissione al Ministero dei lavori pubblici della domanda con gli allegati, con le opposizioni presentate, coi pareri anzidetti e col proprio voto.

Art. 111.

Per dichiarare obbligatorio il consorzio si provvede a norma dell'articolo 100 del presente Regolamento.

TITOLO III.
Disposizioni finanziarie

Capo I.
Contributi degli enti e proprietari interessati

Art. 112.

Nel caso di bonifica da farsi direttamente a cura dello Stato, approvati i progetti, esecutivo ed economico, e disposto l'appalto dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici provvede, occorrendo anche d'ufficio, con le norme di legge, a che entro breve termine vengano rilasciate dalle provincie e dai comuni tante delegazioni sulle sovrimposte o su altri cespiti, quante occorrano per il pagamento del contributo posto rispettivamente a loro carico, e vengano allo stesso fine resi esecutivi i ruoli della maggiore rata d'imposta da porsi a carico dei proprietarî per la quota rispettiva di contributo, da valere per il periodo necessario, fino al saldo.

Art. 113.

Le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle sovrimposte fondiarie, non possono essere accettate, se essi non siano riscossi per appalto a mezzo d'un agente, che abbia prestato cauzione e che sia tenuto al vincolo del non scosso per riscosso, e se non venga prodotta una deliberazione dell'ente debitore, regolarmente approvata o divenuta definitiva, per la quale esso siasi irrevocabilmente vincolato a mantenere in vigore il cespite, sul quale debbano rilasciarsi le delegazioni, per tutto il periodo in cui queste siano distribuite, e inoltre a non variarne nello stesso periodo il metodo di riscossione.

In qualunque tempo però le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle sovrimposte fondiarie, possono essere surrogate da altre rilasciate su queste ultime.

Art. 114.

La decorrenza delle delegazioni e dei ruoli della sovrimposta fondiaria sui terreni avvantaggiati dalla bonifica, o degli altri cespiti delegati, sempre quando la bonifica stessa si effettui direttamente dallo Stato, è fissata dal 1° luglio successivo alla data dell'appalto dei lavori.

Art. 115.

Per la determinazione del numero delle annualità, nelle quali deve essere distribuito il pagamento del contributo dovuto allo Stato tanto dalle provincie quanto dai comuni cointeressati, in caso di bonifica da esso direttamente eseguita, si tiene conto della entità del contributo medesimo, delle condizioni finanziarie degli enti debitori, della comportabilità economica della regione in cui la bonifica deve eseguirsi, della importanza dei vantaggi presunti, ed anche degli oneri ai quali, per altri scopi, gli enti debitori debbono presumibilmente sottostare nel periodo stabilito per il pagamento delle annualità.

In nessuna considerazione è tenuto il fatto dei disavanzi di bilancio risultanti dalle loro gestioni, se sono eguagliati o superati dalla somma delle spese facoltative o riducibili.

Sulle somme da pagarsi ratealmente per contributo non sono dovuti interessi, qualunque sia il numero delle delegazioni concordate.

Art. 116.

Il numero degli anni, nei quali la provincia, i comuni e i privati interessati ad una bonifica sono ammessi a soddisfare i contributi rispettivamente dovuti allo Stato, mediante delegazioni o mediante la tassa speciale sui terreni bonificandi, deve essere eguale, in modo che il contributo complessivo dei quattro decimi debba essere versato, sino al saldo, con un numero di rate annuali eguali e di pari importo totale.

Tuttavia in circostanze speciali, riconosciute dall'amministrazione, possono le annualità, sia degli enti locali che dei proprietari ovvero degli uni e degli altri, essere ripartite in un periodo di tempo diverso.

Art. 117.

Compiuti i lavori di una bonifica eseguita direttamente dallo Stato, e reso definitivo il riparto della spesa in base ai risultati finali debitamente accertati, l'importo delle delegazioni e della tassa annua speciale, dovuto dagli enti debitori e dai proprietarî a partire dal 1° luglio successivo, viene accresciuto o scemato in proporzione, secondo che ne sia il caso, senza che il periodo dei pagamenti annuali, stabilito rispettivamente, possa essere variato.

Art. 118.

Il decimo di contributo dello Stato per le spese di seconda categoria è pagato in ragione delle somme effettivamente erogate nella esecuzione dei lavori, sia in acconto, sia a saldo.

Tale erogazione dev'essere comprovata con la produzione del collaudo generale o parziale, in base a cui siano stati fatti i pagamenti, e con la produzione di un certificato dell'Ufficio del Genio Civile nella provincia, attestante i pagamenti effettivamente fatti all'appaltatore.

Art. 119.

Nel caso in cui lo Stato si avvalga della facoltà concessagli dall'articolo 25 della legge (testo unico) per il rimborso del decimo da esso contribuito nelle opere di bonifica di seconda categoria, tale rimborso è imposto ai proprietarî da esse avvantaggiati, in cagione dei beneficî che questi possono ricavarne; e il riparto della somma dovuta è stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro in un numero di anni non inferiore a 10 nè superiore 20, tenuto conto della entità e del graduale svolgimento presumibile dei detti beneficî.

Art. 120.

Il debito dei proprietarî dipendente dalla riscossione del decimo anticipato dallo Stato per le opere di seconda categoria, fra essi ripartito come nell'articolo precedente, è riscuotibile sui terreni nelle forme e coi privilegi della imposta fondiaria.

Capo II.
Conti correnti presso la Cassa dei depositi e prestiti

Art. 121.

La Cassa dei depositi e prestiti riceve in un conto corrente

fruttifero principale le somme concernenti le opere straordinario di bonificamento, che dal Ministero dei lavori pubblici le sono versate, tanto per i residui risultanti al 30 giugno 1900, quanto per gli stanziamenti annuali, che, a decorrere dall'esercizio finanziario 1900-1901, sono stabiliti nelle tabelle I, II, III e IV annesse alla legge (testo unico).

Art. 122.

Per le opere di bonifica di prima categoria, date in concessione a provincie, comuni o consorzi legalmente costituiti, il Ministero dei lavori pubblici versa alla Cassa dei depositi e prestiti le somme annuali stabilite dalle tabelle annesse alla legge (testo unico).

Il pagamento della quota invariabile, dovuta dallo Stato agli enti concessionarî, viene effettuato dal Ministero predetto; ed il relativo rimborso al tesoro è eseguito in base alle prescrizioni del presente regolamento.

A richiesta del Ministero dei lavori pubblici la Cassa dei depositi e prestiti versa in Tesoreria in conto « Entrate effettive » la somma corrispondente allo quote di contributo che avrebbero dovuto versare gli enti ed i proprietarî interessati, ove l'opera di bonificazione fosse eseguita a cura diretta dello Stato.

Art. 123.

I versamenti delle somme, di cui nel precedente articolo, sono fatti mediante l'emissione di mandati a favore della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti ed a carico del capitolo appositamente inscritto nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici alla categoria IV « Partite di giro » con la seguente intitolazione: « Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificamento da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti ».

Art. 124.

Nell'effettuare i versamenti sopra indicati, il Ministero dei lavori pubblici denunzia a quali opere le somme corrispondenti siano da applicarsi e la causale del versamento, tenendo anche distinti i fondi versati in conto di stanziamenti principali, da quelli versati in conto delle somme a disposizione dell'amministrazione.

La Cassa dei depositi e prestiti deve tenerne nota, a discriminazione delle somme inscritte al conto.

Art. 125.

Il versamento dei residui risultanti al 30 giugno 1900 viene eseguito in sei rate eguali annuali, entro il mese di luglio di ciascun esercizio, a decorrere dal 1900-1901.

Per questo primo esercizio, non potendo entro il mese di luglio 1900 essere accertati tali residui, il versamento della rata viene eseguito in base alle risultanze provvisorie dei conti al 30 giugno 1900, salvo a procedere al necessario conguaglio allorchè, compiute le operazioni di annullamento, riduzione e trasporto dei mandati emessi a tutto giugno 1900, possano i residui stessi essere definitivamente stabiliti col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1899-1900.

Il versamento delle assegnazioni di competenza è fatto in tre rate eguali, entro i mesi di ottobre, febbraio ed aprile di ciascun esercizio.

Art. 126.

Se nel corso di un esercizio finanziario occorrano pagamenti sul fondo dei residui in misura superiore all'ammontare della rata annuale di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici promuove da quello del tesoro i provvedimenti relativi pel corrispondente maggior versamento alla Cassa dei depositi e prestiti, onde assicurare il rimborso delle maggiori somme da erogarsi.

Art. 127.

Sulle somme versate nel conto corrente principale la Cassa dei depositi e prestiti liquida, alla fine di ogni anno solare, gl'interessi dovuti sulle medesime al saggio d'interesse dei depositi volontarî, computato a norma dell'articolo 44 del Regolamento approvato col R. decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, come praticasi per gli altri conti correnti autorizzati dall'articolo 11 del Regolamento approvato col R. decreto 31 dicembre 1899, n. 505.

Art. 128.

La Cassa dei depositi e prestiti, contemporaneamente al conto corrente principale, istituisce un conto corrente speciale col titolo: « Fondo di riserva per le opere di bonifica ».

A questo conto speciale affluiscono tutte le somme che il Ministero dei lavori pubblici abbia denunziato come somme a disposizione, l'importo degli interessi annuali liquidati sulle disponibilità del conto corrente principale, nonchè gli eventuali sopravanzi delle disponibilità stesse, accertati dopo il compimento di ciascuna opera di bonifica e denunciati dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 129.

I pagamenti, che occorre di fare prima della scadenza dei termini, entro i quali debbono essere eseguiti alla Cassa dei depositi e prestiti i versamenti dei fondi di competenza di cui all'articolo 125, sono rimborsati al tesoro, appena i versamenti stessi abbiano avuto luogo.

Art. 130.

Sulle somme disponibili sul conto corrente speciale viene liquidato, alla fine di ogni anno solare, l'interesse in una misura uguale a quella tenuta a base della liquidazione degli interessi sul conto corrente principale.

Gl'interessi liquidati annualmente sul conto speciale sono portati in aumento del fondo di riserva, seguendo il procedimento indicato nel successivo articolo 131.

Art. 131.

In esecuzione del disposto dell'articolo 68, comma ultimo, della legge (testo unico) l'ammontare degli interessi liquidati, tanto sul conto corrente principale quanto su quello speciale, è dalla Direzione generale della cassa dei depositi e prestiti, versato in Tesoreria in conto di « Entrate effettive » con imputazione al corrispondente capitolo inscritto nello stato di previsione della entrata colla seguente denominazione: « Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 della legge medesima ».

L'importo degli interessi come sopra versati in Tesoreria, è, con decreto del Ministero del tesoro da registrarsi alla Corte dei Conti, portato in aumento alla dotazione del capitolo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici tra le spese straordinarie di bonifica con la denominazione seguente: « Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'articolo 66 della legge stessa, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'articolo 69, secondo comma della stessa legge ».

Col predetto decreto del Ministero del tesoro è inoltre provveduto alle conseguenti variazioni in aumento nelle « Partite di giro » tanto dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, quanto di quello dell'entrata, per modo che l'importare degli interessi liquidati possa affluire senza indugio al conto corrente speciale istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 132.

Nessun prelevamento può farsi, sia dal conto corrente principale, sia da quello speciale, se non allo scopo di rimborsare il tesoro dell'importo di mandati effettivamente pagati per spese dipendenti dalle opere di bonifica, sia di prima che di seconda categoria.

Capo III.

Rimborsi al Tesoro delle somme anticipate

Art. 133.

Ai singoli mandati emessi dal Ministero dei lavori pubblici

sui capitoli di spese effettive per le opere di bonifica, va unito un prospetto indicante il numero del capitolo di bilancio, quello del mandato, la data di ammissione a pagamento della Direzione generale del tesoro, il cognome e nome del creditore, l'oggetto della spesa e il relativo ammontare.

Nell'elenco è pure indicato se le somme da rimborsarsi al tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti debbano essere prelevate dal conto corrente principale o da quello speciale.

Art. 134.

La tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria provinciale, appena effettuato il pagamento dei predetti mandati, debbono trasmettere alla Cassa dei depositi e prestiti il prospetto di cui è cenno nell'articolo precedente, con la dichiarazione della data in cui il mandato ivi descritto sia stato regolarmente estinto. Tale dichiarazione deve portare il visto della Direzione generale del tesoro per i mandati pagati dalla tesoreria centrale, ed il visto delle rispettive delegazioni del tesoro per quelli pagati dalle sezioni di tesoreria provinciale.

Art. 135.

Per il pagamento di spese dipendenti da opere di bonifica non possono essere emessi dal Ministero dei lavori pubblici mandati collettivi.

Art. 136.

Appena ricevuto il prospetto con la dichiarazione di cui nel precedente articolo 134, la Cassa depositi e prestiti rimborsa al tesoro sul conto competente l'importo del mandato estinto, e ne informa il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 137.

Il rimborso al tesoro viene eseguito mediante la emissione, da parte della Cassa predetta, di apposito mandato commutabile in quietanza di tesoreria, con imputazione al capitolo appositamente inscritto nel bilancio dell'entrata alla categoria IV « Partite di giro » con la seguente intitolazione: « Somme da prelevarsi sul conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificamento — articolo 67 e 68 della legge (testo unico) ».

Art. 138.

La Cassa dei depositi e prestiti tiene nota oltre che dell'entità, anche delle causali dei rimborsi fatti al tesoro, e ciò a discriminazione degli esiti cui debbono far fronte il conto corrente principale e quello speciale, e al fine di poter rendere ragione delle vicende dei medesimi in relazione alla loro gestione.

CAPO IV.

Contribuzioni e riscossioni.

—

Art. 139.

Nel caso di un'opera di bonifica da eseguire per concessione, il piano finanziario da allegarsi alla domanda deve indicare fra l'altro i modi ed i termini nei quali debbono essere corrisposti i decimi rispettivamente dovuti dalle amministrazioni provinciali, da quelle comunali e dai proprietarî interessati.

Art. 140.

L'interesse del quattro per cento, da corrispondersi dallo Stato in caso di concessione ed anticipazione dei lavori di bonifica, si intende al netto, e viene corrisposto sulla somma dei sei decimi dello importo dei lavori, posti a suo carico, a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori stessi e dei pagamenti effettivamente fatti.

La somma erogata dev'essere comprovata con la produzione dei suddetti collaudi, in base ai quali sono stati fatti i pagamenti, e con la produzione di una dichiarazione dell'appaltatore circa le somme effettivamente ricevute.

Le somme pagate per questo titolo sono rimborsate al tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente speciale, à colla modalità di che negli articoli precedenti.

Art. 141.

Il Ministero dei lavori pubblici raccoglie gli elementi necessari per determinare le quote provvisorie dovute dai proprietari per contributi in base all'articolo 39 della legge (testo unico), e ne stabilisce il riparto di concerto col Ministero del tesoro, al quale spetta di provvedere alla riscossione di esse.

Art. 142.

Qualora, durante il periodo di riscossione delle quote provvisorie di cui all'articolo precedente, andasse in vigore nelle singole provincie interessate il nuovo catasto stabilito dalle leggi 1º marzo 1886, n. 3682 e 21 gennaio 1897, n. 23, sarà rinnovata, con effetto dalla decorrenza del nuovo catasto, la ripartizione provvisoria, con le stesse norme della prima ripartizione.

Art. 143.

Accertato il compimento di una bonificazione o di uno dei bacini nei quali, a senso degli articoli 8 e 50 della legge (testo unico), sia stato diviso l'intero perimetro di essa, il Ministero dei lavori pubblici notifica per mezzo dei Prefetti alle provincie ed ai comuni interessati nella bonificazione, nonchè al consorzio costituito per la manutenzione della medesima, le variazioni in aumento o in diminuzione, che, in seguito alla finale liquidazione della spesa effettivamente occorsa, sieno venute a verificarsi nell'ammontare del contributo che, a termini del primo comma dell'articolo 6 della legge surriferita, le provincie, i comuni e i possessori dei fondi, comprese nel perimetro della bonificazione sono tenuti a versare allo Stato o, in sua vece, al concessionario che l'abbia eseguita.

Uguale comunicazione è fatta contemporaneamente al Ministero del tesoro per le conseguenti variazioni circa le riscossioni, fermo il periodo prestabilito per il saldo.

Art. 144.

Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i consorzi per le bonificazioni di prima categoria, quelli obbligatorî per le bonificazioni di seconda categoria, e quelli fra i consorzi volontari che abbiano adempiuto al disposto dell'articolo 19 della legge (testo unico) e presentino al Ministero delle finanze, per mezzo del Prefetto, la dichiarazione di voler riscuotere le loro contribuzioni colle forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria, a' termini dell'articolo 55 della legge medesima.

In seguito a questa dichiarazione e previo accertamento della regolare loro costituzione, viene riconosciuta, sopra proposta del Ministro delle finanze e mediante R. decreto, ai consorzi volontari anzidetti, la facoltà di riscuotere le loro contribuzioni colle forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.

Le disposizioni del presente titolo, concernenti la deputazione amministrativa, s'intendono applicabili a quelli organi dei consorzî volontari che, sotto qualunque denominazione, abbiano l'incarico dell'ordinaria amministrazione.

Art. 145.

La deputazione amministrativa ha l'obbligo di tenere un registro delle proprietà soggette a contribuzione, diviso in tante sezioni quanti sono i comuni in cui le proprietà sono situate, e con ciascuna sezione suddivisa in due parti, l'una riguardante i terreni, l'altra i fabbricati.

Ciascuna proprietà dev'esservi registrata col nome e cognome del rispettivo proprietario, con la indicazione della sua superficie, dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione.

Debbono pure essere registrati, per ciascun numero censuario dei terreni, e così pure per ciascun fabbricato, l'estimo o rendita imponibile, giusta i catasti governativi.

La deputazione amministrativa deve annotare nel suddetto registro catastale tutte le mutazioni che le vengono denunziate.

Essa deve inoltre, prima di addivenire alla formazione annuale dei ruoli per le contribuzioni consorziali, esaminare i libri catastali tenuti dagli uffici del censo ed annotare nel registro anzidetto tutte le mutazioni di proprietà che da essi risultino.

Nei consorzî per le bonificazioni di seconda categoria, la deputazione amministrativa deve introdurre le mutazioni sopraindi-

cate nell'elenco delle proprietà interessate, che fa parte del progetto di massima, se trattasi di consorzî obbligatorî, od in quello indicato nell'articolo 94 del presente Regolamento, se si tratta di consorzî volontarî.

Art. 146.

Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti, che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzî, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

Art. 147.

I ruoli annuali delle contribuzioni consorziali sono formati distintamente per ogni comune e, colla firma della deputazione amministrativa o del suo presidente, vengono trasmessi al Prefetto, che li rende esecutorî, dopo averne riconosciuto la regolarità e la corrispondenza col bilancio preventivo consorziale regolarmente approvato.

Essi sono quindi pubblicati in tutti i comuni, per la parte che a ciascun comune si riferisce, nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, e sono consegnati all'esattore del consorzio entro i primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno.

Art. 148.

Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli, ogni interessato può ricorrere alla deputazione amministrativa per far rettificare gli errori materiali occorsi nella loro formazione.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Contro le decisioni della deputazione amministrativa è ammesso il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 149.

La riscossione delle contribuzioni consorziali è fatta da un esattore speciale del consorzio o dagli esattori delle imposte dirette, secondo che sia determinato dalla deputazione amministrativa.

Art. 150.

Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, la deputazione amministrativa deve darne partecipazione ai Prefetti delle provincie in cui sono situate le proprietà soggette a contribuzione, fornendo loro tutti i dati e gli elementi di cui dev'essere tenuto conto nel procedimento relativo all'appalto delle esattorie.

Tale partecipazione dev'essere data in tempo utile, perchè nella nomina degli esattori delle imposte possa loro farsi obbligo di riscuotere anche le contribuzioni consorziali.

L'incarico di questa riscossione dura per tutto il tempo a cui si estende la nomina dei detti esattori, e l'aggio è nella misura stessa stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 151.

L'esattore speciale viene retribuito ad aggio e risponde a suo rischio e pericolo del non scosso per riscosso.

Art. 152.

Il modo di nomina dell'esattore speciale, quando non sia già stabilito dallo statuto, vien determinato dalla deputazione amministrativa, la quale fissa pure la misura dell'aggio, la durata e le altre condizioni del contratto.

Art. 153.

La nomina dell'esattore speciale ed il relativo contratto sono sottoposti all'approvazione del Prefetto.

Art. 154.

L'esattore speciale o uno degli esattori delle imposte dirette, ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali, può pure essere incaricato dell'ufficio di cassiere del consorzio.

Art. 155.

La nomina dell'esattore speciale dev'essere fatta non più tardi della fine di ottobre dell'anno antecedente a quello in cui deve incominciare la riscossione delle contribuzioni, o dell'anno con cui scadono dall'ufficio l'esattore o gli esattori in funzione.

Art. 156.

Se la deputazione amministrativa non provvede per la riscossione delle contribuzioni consorziali a sensi dei precedenti articoli 149 e 150, il Prefetto nomina d'ufficio l'esattore speciale, ovvero affida, quando sia possibile, la riscossione delle contribuzioni consorziali all'esattore od agli esattori delle imposte dirette, provvedendo anche, ove ne sia il caso, al regolare andamento del servizio di cassa.

Art. 157.

L'esattore speciale, prima che la sua nomina sia sottoposta all'approvazione del Prefetto, deve dichiarare se l'accetta, e garantire la sua accettazione con un deposito di danaro o di rendita consolidata per la somma stabilita nel capitolato.

Il consorzio non è obbligato verso l'esattore, se non quando la nomina sia divenuta definitiva, mediante l'approvazione del Prefetto.

Art. 158.

L'esattore speciale, prima di assumere l'ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione mediante vincolo di rendita consolidata dello Stato, ovvero con deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la Cassa dei depositi e prestiti, per una somma corrispondente all'ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali.

Quando l'esattore speciale è anche incaricato del servizio di cassa, deve prestare un'altra cauzione nella misura determinata dallo statuto del consorzio.

La rendita pubblica è valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in cui la cauzione viene prestata, ed è computata solamente per nove decimi del detto valore.

Art. 159.

Se l'esattore speciale non presta la cauzione nella misura ed entro il termine stabilito, esso decade di pien diritto dalla nomina, perde il deposito effettuato a' termini dell'articolo 157 del presente Regolamento, e risponde di ogni danno e spesa.

Art. 160.

Nel caso che, durante il contratto per l'esattoria, la rendita data in cauzione diminuisca di valore, o la cauzione venga per qualunque causa a mancare, in tutto od in parte, ovvero l'ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non corrisponda ad una rata di esse, l'esattore deve reintegrarla o completarla entro il termine indicato nell'invito che gli viene all'uopo indirizzato.

Questo termine non può essere maggiore di un mese, e decorre dal giorno in cui l'invito è stato notificato.

Se l'esattore lascia trascorrere il detto termine senza reintegrare o completare la sua cauzione, la deputazione amministrativa promuove dal Prefetto la dichiarazione di decadenza dell'esattore e la nomina, in via provvisoria, di un sorvegliante, da retribuirsi a carico dell'esattore medesimo.

Se la deputazione amministrativa indugia a promuovere questi provvedimenti, il Prefetto può prenderli d'ufficio.

Art. 161.

Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente, in una o più rate, secondo che sia stabilito nello statuto del consorzio, nel quale deve pure essere determinata la scadenza di ciascuna rata.

Può però lo statuto disporre che la determinazione delle rate e scadenze sia fatta dall'assemblea generale o dal consiglio dei delegati.

Art. 162.

L'esattore del consorzio deve, entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, tenere a disposizione del consorzio medesimo, o versare al cassiere consorziale, se egli non riveste anche tale qualità, l'intero ammontare della rata consorziale scaduta.

Nel caso di ritardo nel versamento anzidetto ovvero nel pagamento dei mandati spediti dall'amministrazione consorziale, l'esattore incorre a favore del consorzio nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata e non pagata.

Art. 163.

Nel caso di esecuzione a carico dell'esattore, se la cauzione è costituita da deposito in numerario, il Prefetto autorizza la cassa depositaria a pagare al consorzio, o a chi per esso, la somma di cui sia creditore.

Art. 164.

Quando si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non eseguisca i versamenti alle scadenze fissate o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, la deputazione amministrativa del consorzio ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti di sua competenza, a termini dell'articolo 96 della legge 20 aprile 1871, n. 192.

Art. 165.

In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente Regolamento, la formazione e la conservazione del registro catastale dell'imposizione, la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali, prendono norma dalle leggi e dai regolamenti in vigore sull'imposta fondiaria.

Art. 166.

Quando il consorzio domandi un mutuo o sia debitore verso la Cassa dei depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali debbono essere eguali a quelle delle imposte sui terreni e sui fabbricati; e, salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un solo comune, è obbligatoria la nomina di un esattore speciale unico. Nel caso che la deputazione amministrativa ritardi a nominarlo, si provvederà a norma dell'articolo 156 del presente Regolamento.

Art. 167.

Avvenuta la consegna della bonificazione al consorzio di manutenzione, la ulteriore riscossione del contributo dovuto dai proprietari per l'esecuzione della bonificazione viene fatta, ove non venga altrimenti disposto, dall'esattore del consorzio stesso, nei modi, tempi e con l'aggio stabiliti per la riscossione della tassa di manutenzione.

Salvo pattuizioni speciali, l'esattore versa, entro 12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'ammontare delle somme riscosse per detto titolo alla sezione di tesoreria provinciale, se creditore del contributo sia lo Stato per aver esso eseguito direttamente la bonificazione, o altrimenti al concessionario.

I Prefetti non approvano i provvedimenti e i contratti relativi alla nomina dell'esattore speciale, se non contengono l'obbligo per l'esattore di riscuotere, insieme alle tasse consorziali ed alle stesse condizioni, le somme relative al detto contributo, e di eseguirne il versamento alle epoche sovrastabilite.

TITOLO IV.
Disposizioni di polizia.

CAPO I.
Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze

SEZIONE I.
Atti vietati ed atti pei quali occorre una preventiva autorizzazione

Art. 168.

Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente articolo 172, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'articolo 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorchè in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonchè negli argini, strade e dipendenze della bonificazione medesima.

In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il Prefetto, sentiti gli interessati.

Art. 169.

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessorî o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni; di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno; e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali, a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessorî o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Tuttavia le piante e le siepi ora esistenti o che per una nuova opera di bonificazione risultassero a distanza minore sono tollerate, qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento non possono essere surrogate fuorchè alle distanze sopra stabilite;

c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;

e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessorî e manufatti attinenti; od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;

f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possono esservi trasportate ad ingombrarli;

h) qualunque ingombro o deposito di materia come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;

i) l'abbruciamento di stoppie aderenti al suolo od in mucchi a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse.

Art. 170.

Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti articoli 172 e 173, i sottoindicati;

a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'articolo 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;

b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto, delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;

c) lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle palificate o di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;

d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle

sponde dei corsi d'acqua, e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua, la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti, il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.

È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannucce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;

f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonchè sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessorî, e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame di ogni specie, salvo ove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;

g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso;

h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate o gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;

k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;

l) lo stabilimento di nuove risaie;

m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;

n) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata, ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati.

SEZIONE II.

Concessioni e licenze

—

Art. 171.

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere *a*), *b*), *d*), *g*), *h*) e *k*) del precedente articolo 170.

Sono invece permessi con semplice licenza scritta o coll'obbligo dell'osservanza delle condizioni, caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere *c*), *e*), *f*), *i*), *l*), *m*) ed *n*) dello stesso articolo 170.

I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'articolo 14 della legge (testo unico), tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

Art. 172.

Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori, atti o fatti contemplati nel precedente articolo 170, sono date come appresso:

a) dal Prefetto della provincia, sentito il locale Ufficio del Genio civile, quando trattasi di bonificazione in corso di esecuzione direttamente dallo Stato;

b) dal Prefetto medesimo, sentito l'Ufficio del Genio civile e l'ente concessionario, nel caso di bonificazione in corso di esecuzione per concessione;

c) col Consorzio interessato, sentito l'Ufficio del Genio civile, per le bonificazioni in manutenzione.

Art. 173.

Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate; e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso o l'annuo canone.

Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;

c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;

d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni della legge (testo unico), nonchè quelle del presente Regolamento;

e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la natura della concessione; copie di atti; ecc.;

f) con l'obbligo di rimuovere le opere o rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.

Il Prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere, copia dell'atto di concessione o di licenza accordata.

Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente articolo 172, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.

Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo però il concessionario deve farne domanda al Prefetto della provincia od al consorzio, secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

Art. 174.

Col permesso scritto degli Uffici del Genio civile, quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato; dell'ente concessionario, quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione; del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi o canali di bonificazione delle campagne adiacenti.

Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.

SEZIONE III.

Obblighi dei possessori dei terreni compresi nella bonificazione

—

Art. 175.

Nei limiti consentiti dal codice civile è pienamente libero ai privati l'uso dell'irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi non compresi tra quelli della bonificazione, purchè osservino l'obbligo così di richiudere le bocche di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, come di provvedere, mediante fossi di scarico, al più celere scolo possibile delle acque superanti al bisogno dell'irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di scarico.

Art. 176.

I possessori o fittuarî dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:

a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o

dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;

b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessarî pel regolare scolo delle acque, che si raccolgono e stagnano sui terreni medesimi;

c) estirpare per lo meno due volte all'anno, nei mesi di aprile e settembre, od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono in essi fossi;

d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;

e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da 1 a 2 metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;

f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuarî.

Capo II.

Delle contravvenzioni

Sezione I.

Contravvenzioni e penalità relative

Art. 177.

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmate, o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 178.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 169 del presente Regolamento sono punite con la pena dell'arresto fino a giorni cinque e dell'ammenda non superiore a L. 500, a termine dell'articolo 374 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici.

Art. 179.

Le pene pecuniarie per le altre contravvenzioni sono le seguenti:

1. l'ammenda da lire 20 a lire 150 per avere eseguito lavori, atti o fatti, pei quali occorre la concessione ai sensi del precedente articolo 171, o per non aver ottemperato alle condizioni impostevi, od al divieto imposto dall'autorità o dall'ente, cui compete la facoltà di dare la concessione;

2. l'ammenda da lire 10 a lire 100 per avere eseguito lavori, atti o fatti, pei quali occorre la preventiva licenza a sensi del sopracitato articolo, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi od al divieto imposto dall'autorità o dall'ente, cui compete la facoltà di rilasciare la licenza;

3. l'ammenda da lire 0,50 a lire 5, secondo che trattasi di pecora o di capra e grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinto delle colmate o di difesa delle opere di una bonificazione. Nel caso però di una sola pecora l'ammenda non può essere minore di una lira, e, qualunque sia il numero delle bestie, l'ammontare totale dell'ammenda non può eccedere le lire 300.

Nel caso di recidiva per ognuna delle contravvenzioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, s'incorre in una pena non minore del doppio di quella precedentemente inflitta.

Art. 180.

Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente titolo di regolamento, agli ordini, o diffide dell'autorità od ente competente di che all'articolo 172, e non comprese nel precedente articolo 179, si applicano le pene stabilite dal Codice penale per le contravvenzioni, a termini dell'articolo 375 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici.

Art. 181.

La inosservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile al contravventore la pena, nella quale sarebbe incorso, se non avesse ottenuta la concessione o licenza; salvo sempre le maggiori pene, che fossero contenute nell'atto di concessione o nella licenza.

Art. 182.

È a favore dell'agente che ha elevata la contravvenzione il quarto del provento delle ammende inflitte ai contravventori ai sensi degli articoli precedenti, e delle oblazioni di cui all'articolo 194.

Art. 183.

Oltre le pene suindicate ed il sequestro delle cose colte in contravvenzione, s'intende sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.

Art. 184.

Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 169, dell'articolo 170 lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*), *h*) e *k*), e dell'articolo 177, s'intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento coll'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi sopra richiesta dell'agente autorizzato ad elevare la contravvenzione.

Sezione II.

Accertamento delle contravvenzioni e relativa procedura.

Art. 185.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell'articolo seguente, possono essere elevati da qualsiasi agente giurato dell'amministrazione dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei consorzî, nonchè dai carabinieri reali.

A tale uopo il personale tecnico di sorveglianza o di custodia adibito dalle provincie, dai comuni o dai consorzî di concessione o di manutenzione, deve prestare il giuramento innanzi all'ingegnere capo del Genio civile nella provincia, nel cui territorio ricade la bonifica o la maggior parte di essa, od innanzi al Sindaco del comune, ov'essi agenti risiedono.

Art. 186.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

1° l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;

2° il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;

3° l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno o delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonchè le prove od indizî a carico del contravventore, qualora ne esistano;

4° il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze sono conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che il contravventore o i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono a richiesta dei contravventori essere da loro stessi firmate;

5° le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 1153 e 1154 del codice civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;

6° la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione o sequestrate, ove occorra;

7° le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente articolo 184.

Il verbale è firmato da chi ha accertata la contravvenzione; e, se questi non sa scrivere, è, sopra sua relazione, steso e firmato dal suo immediato superiore gerarchico o dal segretario del comune, nel cui territorio fu commessa la contravvenzione.

Art. 187.

Se nel procedere allo accertamento della contravvenzione si è operato il sequestro di oggetti o di animali, i relativi verbali sono rimessi, entro ventiquattro ore, colle cose sequestrate, al Sindaco del comune in cui fu accertata la contravvenzione.

Se non vi sono cose sequestrate, i verbali sono rimessi direttamente all'Ufficio del Genio civile, quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato; allo ente concessionario, se trattasi di bonifica eseguita per concessione; ed al consorzio, se trattasi di bonifica in mantenimento.

Il Genio civile, l'Ente concessionario od il consorzio, rispettivamente, trasmettono i verbali suddetti con le loro proposte al Prefetto della provincia, nel cui territorio è accaduta la contravvenzione, con il calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte.

Art. 188.

Il Sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore, che offra sufficiente sicurtà del pagamento delle pene, dei danni e delle spese, alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che sieno altrimenti custoditi per garantia delle pene, indennità e spese, a termini del codice di procedura penale.

Il Sindaco trasmette gli atti, senza ritardo, al Prefetto.

Art. 189.

Il Prefetto, sentito il Genio civile, e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessarî per la esecuzione

Nello stesso decreto è fissato il termine, entro il quale il contravventore deve eseguirne le disposizioni, coll'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a di lui spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida, al contravventore, nei casi d'urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della pubblica forza.

Il Prefetto promuove, inoltre, l'azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario od oppurtuno.

Art. 190.

Il Prefetto, sentito il trasgressore, per mezzo del Sindaco del luogo di domicilio o residenza abituale del trasgressore medesimo, provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte.

Art. 191.

L'intimazione delle diffide, decreti od altri atti ordinati dal Prefetto, è fatta dagli agenti del comune o della pubblica amministrazione, chiamati per proprio ufficio a simili notificazioni.

Art. 192.

Contro i decreti del Prefetto è ammesso il ricorso in via gerarchica, in conformità alle leggi amministrative, entro trenta giorni dalla loro intimazione.

Art. 193.

La sorveglianza per la buona esecuzione dei lavori ordinati, ancorchè si facciano dal contravventore, è esercitata dal Genio civile per le bonifiche eseguite dallo Stato; dal personale tecnico dell'ente concessionario per quelle in concessione; e dal consorzio per quelle in manutenzione. Egualmente si provvede per l'esecuzione d'ufficio, in base al decreto del Prefetto che l'ordina.

Art. 194.

Per le contravvenzioni, finchè non è pronunziata la sentenza definitiva in ultima istanza, può essere ammessa l'oblazione, da parte del contravventore, di una somma, la quale deve avere la stessa destinazione della pena pecuniaria.

Non s'intendono mai comprese nell'oblazione le spese degli atti del procedimento, e quelle in corso od occorrenti per la riduzione delle cose al primitivo stato e per altri provvedimenti disposti dall'autorità.

Spetta al Prefetto, sentito l'ente dal quale la bonificazione dipende, accettare o rifiutare l'oblazione col mezzo di apposito decreto.

Nel caso di accettazione, il contravventore è obbligato a pagare immediatamente le spese liquide, ed a rilasciare dichiarazione, con la quale si obblighi al pagamento di quelle da liquidarsi, mediante nota resa esecutoria dal Prefetto.

L'accettazione dell'oblazione esclude ogni atto ulteriore.

CAPO III

Disposizioni speciali

Art. 195.

Sono abrogati i regolamenti e le disposizioni tuttora vigenti in materia di polizia, emanate dai cessati Governi, in tutto quanto è provveduto in questo titolo, salve le seguenti di carattere puramente locale:

1° del regolamento 19 novembre 1817 per la polizia delle bonificazioni delle paludi di Napoli, Villa e contorni;

2° del regolamento 22 giugno 1833 per la polizia della bonificazione dei Regi Lagni, solamente nella parte riflettente lo esercizio e la polizia della macerazione nelle gore (fusari), laterali ai detti canali dei Regi Lagni.

E per tale esercizio restano altresì in vigore tutte le norme in uso per la misura e pei modi di riscossione delle prestazioni che si corrispondono dai possessori ed affittuarî delle gore (fusari) di macerazione;

3° restano infine in vigore gli attuali regolamenti speciali di polizia dei consorzî esistenti, debitamente approvati, in quanto non siano contrarî alle disposizioni del presente titolo.

Art. 196.

Tutte le disposizioni del presente titolo si applicano indistintamente a tutte le bonificazioni di 1ª e 2ª categoria già eseguite, in corso di esecuzione o da eseguirsi.

TITOLO V

Commissione di vigilanza e disposizioni generali

CAPO I.

Commissione di vigilanza

Art. 197.

La commissione di vigilanza, istituita dall'articolo 13 delle legge (testo unico), è presieduta dal Prefetto della provincia, nella quale è posta la maggiore estensione del terreno da bonificare.

Il Consiglio provinciale di quella stessa provincia procede alla nomina del rappresentante provinciale nella commissione in una delle sue prime adunanze immediatamente successive alla richiesta del Prefetto.

Art. 198.

Per la nomina dei due delegati dei comuni si osservano le norme seguenti:

se il perimetro della bonifica comprende un solo comune, la nomina dei due delegati è fatta dal Consiglio comunale;

se i comuni, compresi nel perimetro della bonificazione, sono due, i rispettivi Consigli nominano ciascuno un delegato;

se i comuni sono piú di due, si procede con le norme degli articoli seguenti.

Art. 199.

Il Prefetto, al quale spetta la presidenza della commissione, dispone la riunione dei Consigli dei comuni interessati nella bonificazione, pertinenti alla propria provincia, affinchè procedano ciascuno alla nomina di tre consiglieri, che, uniti a quelli nominati dagli altri Consigli comunali, dovranno poi procedere alla elezione dei due delegati a rappresentare nella commissione i comuni interessati.

Per i comuni di altre provincie la convocazione è fatta a cura dei rispettivi Prefetti, dietro richiesta del Prefetto al quale spetta la presidenza della commissione.

Un esemplare della deliberazione è tosto inviato al Prefetto presidente; il quale, riconosciuta la regolarità delle deliberazioni stesse, entro 30 giorni convoca i consiglieri così nominati, affinchè procedano alla elezione dei delegati, fissando il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti indirizzati personalmente ai consiglieri designati. Il Prefetto trasmette tali avvisi pel recapito ai Sindaci; ed i Sindaci li fanno consegnare al domicilio dei destinatari per mezzo del messo comunale.

Nell'avviso è fissato il giorno della seconda convocazione, in caso di deserzione della prima.

Art. 200.

All'adunanza assiste il segretario comunale del luogo od il segretario del consorzio od un segretario della Prefettura o Sottoprefettura, secondo che la riunione sia indetta nella sede di un comune o di un consorzio interessato o nell'ufficio di Prefettura o Sottoprefettura.

Per la validità dell'adunanza e della deliberazione è necessaria la presenza e la partecipazione al voto della metà più uno del numero complessivo dei rappresentanti dei comuni.

Il segretario iscrive il nome degli intervenuti a misura che entrano. Il più anziano assume la presidenza provvisoria e chiama i tre più giovani a fungere da scrutatori provvisori, avvertendo che non più di uno di essi può appartenere al comune al quale appartiene il presidente, e che in niun caso possono essere scrutatori i tre consiglieri dello stesso comune.

Art. 201.

Trascorsa un'ora oltre quella fissata nell'avviso di convocazione senza che siasi potuto raggiungere il numero legale, l'adunanza è considerata deserta. Il segretario intervenuto fa risultare la deserzione mediante verbale, che nel giorno stesso o nel giorno immediatamente successivo è trasmesso al Prefetto, che ha fatta la convocazione.

La nuova adunanza è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè sia in essa rappresentata la maggioranza dei comuni interessati.

Accertato il numero legale, secondo che si tratti di prima o di seconda convocazione, si procede alla elezione del seggio definitivo, e, insediato questo, alla elezione a schede segrete dei due delegati e di due incaricati eventualmente a supplirli nel caso dell'articolo seguente.

S'intende eletto chi abbia ottenuto il maggior numero di voti, e, a parità di voti, il più anziano di età.

Riuscendo vana anche la seconda convocazione, i due delegati sono nominati dal Prefetto.

Art. 202.

Il rappresentante della provincia e i delegati dei comuni debbono riunire le condizioni prescritte dalla legge comunale e provinciale per la eleggibilità, rispettivamente a consigliere provinciale e a consigliere comunale.

Le funzioni dei componenti la commissione sono gratuite; ma è ammesso il rimborso, a carico del fondo della bonificazione, delle spese effettivamente incontrate per il loro adempimento.

La liquidazione è fatta dal Prefetto.

L'incarico s'intende continuativo fino al termine dei lavori.

In caso di morte o di dimissioni o di perdita dell'eleggibilità, il Consiglio provinciale, se si tratta del delegato provinciale, procede ad una nuova elezione.

Se si tratta di delegati dei comuni, entrano in carica per ordine di voti i supplenti eletti nella riunione dei consiglieri dei singoli comuni. Nel caso che i delegati siano stati nominati dal Prefetto, provvede il medesimo alla sostituzione.

Art. 203.

Per la nomina dei due rappresentanti dei proprietarî interessati nella commissione, si osservano le norme indicate negli articoli seguenti, secondo che si tratti di bonificazione eseguita direttamente dallo Stato, o per concessione dalle provincie o dai comuni, o si tratti di bonificazioni eseguite per concessione dai consorzî interessati.

Art. 204.

Nelle bonificazioni eseguite direttamente dallo Stato o per via di concessione dalle provincie e dai comuni, quando tutto il territorio da bonificare faccia parte di uno o più consorzî legalmente costituiti:

a) la nomina di due rappresentanti dei proprietarî interessati nella commissione è fatta dal consiglio dei delegati del consorzio, se il consorzio si estende a tutto il perimetro;

b) se sono due i consorzî in cui è diviso l'intero perimetro della bonificazione, il consiglio dei delegati di ciascuno di essi nomina un proprio rappresentante;

c) se sono più di due i consorzî, i rispettivi consigli dei delegati procedono nel modo stabilito negli articoli precedenti per la nomina dei delegati dei comuni nella commissione.

Art. 205.

Ove non tutto il territorio da bonificare appartenga a consorzî legalmente costituiti, il Prefetto convoca i proprietarî non consorziati, comprendendo fra questi i proprietarî di beni aggregati ad un consorzio, il cui compresorio sia in massima parte fuori del perimetro della bonificazione, come è detto nel secondo comma dell'articolo 47 del presente Regolamento, in una o più assemblee, avuto riguardo al numero di tali proprietarî, alle distanze e alle comodità di accesso, per procedere alla nomina di uno o più gruppi di tre elettori, che, riuniti ai gruppi nominati dai consorzî, eleggeranno i due delegati.

Contemporaneamente i consigli dei delegati dei consorzî nominano a loro volta uno o più gruppi di tre elettori allo stesso scopo.

Art. 206.

Il numero dei gruppi di tre elettori da nominarsi rispettivamente dagli interessati e dai consorzî è determinato dal Prefetto in via definitiva, udita la Giunta provinciale amministrativa, in ragione di superficie del territorio consorziato o non consorziato; in modo che tanto i proprietarî isolati, quanto i consorzî partecipino nella proporzione più equa possibile.

Nel procedere a siffatta determinazione, i Prefetti debbono avere cura di limitare il numero di tali gruppi al minimo che ria indispensabile per stabilire un'adeguata proporzione fra la categoria degli elettori da nominarsi dai privati, e quella degl elettori da nominarsi dai consorzî.

Art. 207.

Quando nel perimetro non si trovino consorzî legalmente costituiti, gli interessati sono convocati nel comune nel quale hanno la residenza abituale, e se risiedono in un comune posto fuori del perimetro della bonificazione, sono convocati nel comune nel quale hanno la maggiore proprietà, per procedere:

a) alla nomina diretta dei due rappresentanti, se appartengono tutti ad un comune solo;

b) alla nomina di un rappresentante, se i comuni sono due;

c) alla elezione di un gruppo di tre elettori per ciascuna assemblea comunale, se queste sono più di due.

S'intendono nominati in tutti i casi quelli che hanno riportato maggior numero di voti.

Art. 208.

I proprietarî pertinenti ad un comune, il cui territorio entri per non oltre la decima parte nel perimetro della bonificazione, e che siano nello stesso tempo in numero non superiore a 20, votano per la nomina dei rappresentanti o degli elettori nel comune, il cui territorio confina con quello al quale appartengono i loro fondi. Nel caso che questi fondi confinino col territorio di più comuni, votano in un comune a loro scelta, non potendo mai votare in più di un comune.

Art. 209.

Nelle bonificazioni eseguite per concessione dai consorzî nei modi stabiliti nel Capo III del Titolo I del presente Regolamento, si seguono le norme dell'articolo precedente; con la differenza che la nomina diretta dei rappresentanti o la designazione degli elettori delegati dai consorzî a nominarli è attribuita, anzichè ai consigli dei delegati, alle rispettive assemblee generali convocate e deliberanti a norma dei relativi statuti.

Art. 210.

L'assemblea degli elettori è convocata dal Prefetto nel modo stabilito agli articoli 199, 200 e 201.

Art. 211.

La commissione visita collegialmente almeno una volta all'anno i lavori per verificarne l'avanzamento in relazione ai progetti approvati.

Può fare eseguire visite straordinarie da alcuni dei suoi componenti all'uopo delegati.

I nomi dei delegati sono comunicati agli appaltatori, i quali sono obbligati a lasciarli liberamente accedere sui lavori, ed a fornire ad essi le indicazioni e gli schiarimenti che loro vengono richiesti.

Le osservazioni, che i delegati abbiano da fare sullo svolgimento dei lavori, sono comunicate alla commissione, la quale le comunica, insieme alle osservazioni proprie che ravvisa opportune, al Ministero dei lavori pubblici, o nella relazione annuale, o, se sia d'uopo, in una relazione straordinaria.

Art. 212.

La commissione elegge ogni anno un relatore per la compilazione della relazione periodica annuale sullo svolgimento dei lavori dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

La relazione, approvata dalla commissione e firmata dal presidente e dal relatore, è trasmessa al Ministero non più tardi del 31 marzo dell'anno immediatamente successivo a quello al quale si riferisce.

Art. 213.

Con la consegna delle opere di bonifica al consorzio di manutenzione cessa l'ufficio della commissione di vigilanza, la quale passa i suoi atti all'amministrazione del consorzio stesso, che deve conservarli.

CAPO II.

Disposizioni generali

Art. 214.

Tutte le funzioni attribuite dal presente Regolamento ai delegati ed amministratori dei consorzî d'esecuzione e di manutenzione, nonchè dei delegati e rappresentanti delle provincie e dei comuni sono gratuite. Danno diritto però al rimborso delle spese effettivamente incontrate per il loro adempimento; le quali spese devono essere rimborsate rispettivamente dai consorzî, dalle provincie e dai comuni.

La durata in carica dei delegati può essere determinata negli atti di nomina o negli statuti consorziali.

Quando nulla sia stato stabilito, s'intende che i detti delegati durano in carica fino a completo esaurimento dell'incarico per il quale furono nominati.

Per le eventuali necessarie sostituzioni si seguono le norme stabilite per la nomina.

Art. 215.

In occasione della compilazione del progetto d'esecuzione, il compilatore del progetto procede all'accertamento dello stato della rendita attuale dei cespiti indicati nell'articolo 14 della legge (testo unico), e alla valutazione presuntiva delle rendite che potranno verificarsi in seguito, e tiene conto dell'ammontare effettivo e del presuntivo di tali rendite nella compilazione del progetto.

All'atto del collaudo si procede all'accertamento delle rendite esistenti e alla valutazione approssimativa di quelle che si potranno verificare, per farne poi la consegna al consorzio di manutenzione al momento in cui gli verranno consegnate le opere.

È obbligatoria l'iscrizione del provento di tali rendite nella parte ordinaria dei bilanci dei consorzî di manutenzione in titolo speciale. Esse devono parimente figurare in titolo speciale nei conti consuntivi. Nei rendiconti annuali è data ragione degli aumenti o delle diminuzioni che si siano verificate.

Art. 216.

I contratti attualmente in corso per fitto d'erbe, di pesca o d'altro nei comprensorî delle bonificazioni da eseguire a norma della legge (testo unico), da chiunque stipulati, cessano, di diritto, alle loro scadenze naturali o alla scadenza delle proroghe convenute o tacite in corso, al giorno in cui è entrato in vigore il presente Regolamento.

Nei nuovi contratti si deve sempre apporre, e s'intende in ogni caso come apposta, la condizione che il contratto cessa, di pien diritto, nel giorno in cui abbia luogo la consegna dei lavori della bonificazione all'assuntore di essi, se si tratta di bonificazione eseguita direttamente dallo Stato; e nel giorno in cui sia emanato il decreto di concessione, quando all'esecuzione dei lavori si provvede col sistema della concessione. Da quel giorno le rendite cedono a beneficio del concessionario, il quale deve imputarle in diminuzione della spesa totale.

Art. 217.

Quando si provvede all'esecuzione delle opere di bonifica mediante licitazione privata, giusta l'articolo 62 della legge (testo unico), l'amministrazione appaltante stabilisce nel capitolato speciale, che l'aggiudicazione ha luogo in base ad una scheda segreta, nella quale, oltre al minimo, deve essere indicato anche il massimo del ribasso, che i concorrenti possono offrire.

Art. 218.

Nei capitolati speciali d'appalto dei progetti d'esecuzione o di manutenzione delle bonificazioni, sono stabilite, secondo i casi, le norme necessarie:

a) sulle stagioni in cui debbono sospendersi i lavori e l'introduzione delle acque nei canali di scolo e in quelli di colmata;

b) sulla mescolanza delle acque dolci con quelle salate;

c) sulle ore, nelle quali è interdetto il lavoro degli operai;

d) sui locali che occorre di costruire per dare ricovero agli operai;

e) sopra ogni altro argomento che richieda norme intese a tutelare la salute pubblica e quella dei lavoratori.

Art. 219.

I consorzi di bonifica esistenti, di costruzione o di manutenzione, sono conservati; ma, nel termine perentorio di due anni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente Regolamento, devono uniformare i loro statuti alle disposizioni del Regolamento stesso.

Trascorso detto termine, provvede il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 220.

I consorzi, attualmente esistenti per la costruzione di opere di bonifica già in via di esecuzione, continuano a funzionare con le norme per essi in vigore.

Quelli di manutenzione regolarmente esistenti continuano a funzionare, senza che occorra nessun atto di nuova costituzione; ma, se gli statuti, da cui sono retti, contengono disposizioni contrarie a quelle stabilite nel presente regolamento, debbono provvedere perchè siano ad esse conformate entro due anni dalla pubblicazione del decreto che approva il presente Regolamento. Non ottemperandosi dal consorzio a tale prescrizione, viene provveduto in conformità a quanto è disposto nel precedente articolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro per i lavori pubblici
BRANCA.
Il Ministro del tesoro
RUBINI.
Il Ministro per l'agricoltura, industria e commercio
CARCANO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Produzione del riso in Italia.

REGIONI AGRARIE E REGNO	Quantità prodotta in Ettolitri di risone negli anni				
	1896	1897	1898	1899	1900
Piemonte .	1.466.600	2.363.000	1.926.000	2.350.000	1.894.000
Lombardia .	1.554.600	3.032.000	3.164.000	3.110.000	2.913 000
Veneto . .	377.000	447.000	646.000	662.000	687.000
Emilia . .	322.600	545.000	402.000	488.000	422 000
Toscana . .	9.500	9,500	10.500	7.800	8.000
Meridionale Mediterran. .	1.000	500	500	700	600
Sicilia . .	29.700	33.000	31.000	31.500	25.000
REGNO. .	3.761.000	6.430.000	6.180.000	6.650.000	5.950.000

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 3 corrente, in Rivarolo Fuori, provincia di Mantova, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, addì 7 gennaio 1901.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 9 gennaio, in lire 105,42.

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso per titoli al posto di direttore del R. Museo industriale di Torino, con lo stipendio annuo di lire 8000.

Chi desidera prender parte al concorso, deve far pervenire la sua domanda, in carta da bollo da lire una, al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Divisione Industria e Commercio), entro il 15 febbraio 1901.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita, certificato di cittadinanza italiana e fedina penale e di buona condotta; questi due certificati di data non anteriore al 1° novembre 1900;

2° laurea d'ingegnere o titolo che dimostri che il concorrente ha diretto un Istituto superiore d'istruzione;

3° cenno storico della vita scientifica del concorrente, della sua pratica industriale, corredato dei documenti relativi;

4° elenco dei titoli che sono uniti alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno essere inviate in cinque esemplari ciascuna.

Sarà preferito il candidato che raccolga in sè le attitudini speciali per il posto messo a concorso.

La nomina al posto potrà essere fatta in via di esperimenti per un biennio. In tal caso la titolarità sarà data soltanto ove il candidato prescelto abbia fatta prova soddisfacente sotto ogni riguardo durante i due anni.

Roma, addì 16 dicembre 1900.

Il Ministro
3 CARCANO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato con R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di anatomia normale e topografica veterinaria nella R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Milano.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 maggio 1901.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di

copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, addì 2 gennaio 1901.

Il Ministro
GALLO.

3

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte del Regolamento universitario, approvato con R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di storia comparata delle letterature neo-latine nella R. Università di Palermo.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 maggio 1901.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, addì 2 gennaio 1901.

Il Ministro
GALLO.

3

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 6 ottobre 1890, n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario nella R. Università di Pisa.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 20 maggio 1901.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, addì 3 gennaio 1901.

Il Ministro
GALLO.

3

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 28 ottobre 1890, n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di pediatria nella R. Università di Padova.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 15 maggio 1901.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, addì 26 dicembre 1900.

Il Ministro
GALLO.

3

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Berlino:

« Il *Times* e il *Temps* pubblicarono contemporaneamente, circa l'accordo russo-chinese relativo alla Manciuria, degli articoli nei quali sostennero che la Germania e l'Inghilterra, sulla base dell'accordo anglo-tedesco, non dovrebbero permettere che la Convenzione speciale tra la Russia e la China entrasse in vigore.

« A Berlino, invece, prevale l'opinione che le conclusioni degli articoli dei due giornali suddetti non siano giuste, e che esse scaturiscono da un'erronea interpretazione del terzo articolo dell'accordo anglo-tedesco. Ammessa come esatta l'interpretazione dei due giornali, la Germania e l'Inghilterra potrebbero, senz'altro, accingersi alla spartizione della China, perchè nell'accordo anglo-tedesco i due contraenti si riservano di provvedere ai loro propri interessi nel caso che una terza Potenza conseguisse in China vantaggi territoriali speciali.

« Però, il procedere della Russia, relativamente alla Manciuria, non potrebbe giustificare un'azione anglo-tedesca qualunque, perchè la Manciuria è espressamente esclusa dall'accordo anglo-tedesco, avendo l'ambasciatore inglese a Pietroburgo, sig. Scoth, firmato col conte Mürawieff il trattato circa la ferrovia russa nella Manciuria, e la Russia avendo aderito all'accordo anglo-tedesco soltanto dopo aver avuto l'assicurazione che esso non si riferirebbe anche alla Manciuria. Il *Times*, se attacca ora così violentemente la Russia, non può, quindi, essere riguardato come il portavoce di lord Salisbury ».

* * *

Il *Times* ha da Pechino, 5 gennaio:

« Il principe Ciang-ci-tung ha telegrafato ai plenipotenziari chinesi di differire la firma finale della nota collettiva presentata dalle Potenze, finchè non abbiano ottenuto modificazioni alle clausole 5, 7, 8 e 9, che riguardano lo smantellamento dei forti di Ta-ku, la guardia delle Legazioni e l'occupazione della linea fra Pechino e il mare; e finchè non sia cancellata la frase che attribuisce l'attacco delle Legazioni agli ordini della Casa imperiale.

« Ciang-ci-tung aggiunge di aver telegrafato all'Imperatore e all'Imperatrice di non tornare a Pechino, perchè una clausola della nota concede agli alleati di mantenere 100 mila soldati fra Pechino e il mare, mentre l'allusione summenzionata alla Corte imperiale costituisce un reale pericolo per la Corte medesima.

« Un decreto imperiale, motivato sulle apprensioni di Ciang-ci-tung, ordina ai plenipotenziari chinesi di differire la firma definitiva a quando avranno ottenuto le modificazioni. I plenipotenziari però risposero esser loro impossibile sospendere un consenso, già dato, con l'approvazione imperiale ».

* * *

Ieri, 8 gennaio, fu solennemente inaugurata a Berlino la Sessione annuale della Dieta prussiana.

Il discorso del Trono, letto dal Cancelliere, Presidente del

Consiglio dei Ministri prussiano, conte de Bülow, dice che la situazione finanziaria continua ad essere favorevole.

L'esercizio 1899 ebbe un avanzo considerevole ed un uguale risultato è probabile anche pel 1900. Il bilancio 1901 prevede un aumento considerevole di entrate. I risultati dati dalle ferrovie sono soddisfacenti ed un uguale risultato favorevole è da sperarsi per l'anno prossimo.

Il discorso annunzia, per una seconda volta, il progetto del Gran Canale fra il Reno e l'Elba. Però, questa volta, il progetto è accompagnato da altri, che migliorano importanti vie di comunicazioni acquee, specie nella parte orientale della Monarchia e che stabiliscono le spese necessarie onde le grandi navi possano navigare da Stettino a Berlino.

Il discorso termina esortando i deputati a lavorare alacremente per il bene della Patria e facendo allusione alla prossima festa bisecolare della fondazione del Regno.

* * *

Si ha da Washington:

«Il Segretario di Stato per la guerra, signor Root, è partito per Manilla. È questa una soddisfazione accordata da Mac-Kinley agli imperialisti prima di decidere della sorte definitiva delle Filippine. Se l'inchiesta personale del Segretario di Stato riescirà a dimostrare — ciò che del resto risulta dai rapporti del generale Mac-Arthur — che è impossibile di pacificare l'arcipelago, il Presidente ed i suoi consiglieri si rassegnerebbero a concedere ai Filippini la loro indipendenza sotto il protettorato americano.

Tra l'Italia ed il Messico

Da un rapporto del conte R. Magliano di Villar S. Marco, R. Ministro per l'Italia al Messico, pubblicato nel *Bollettino* del Ministero degli Affari Esteri, n. 182, togliamo alcuni dati ed osservazioni intorno a quella colonia italiana ed allo scambio commerciale nostro con la Repubblica americana.

Dopo aver detto che il numero dei Regi sudditi colà residenti è calcolato a cinque o sei mila, senza che sia possibile indicarne una cifra approssimativamente esatta, e che neppure si conosce il numero degli immigranti, o dei loro figli, che abbiano acquistata la cittadinanza messicana, l'egregio relatore soggiunge:

« La questione dell'immigrazione italiana in questo paese presentasi alquanto complessa. Il numero degli immigranti non ha sinora importanza; nè scevre di guai sono state le spedizioni collettive sinora avvenute. Ma ciò non esclude che i nostri lavoratori, quelli buoni, possano trovarvi facile e conveniente occupazione. Nelle regioni basse del litorale, essendo ivi il clima troppo caldo per l'operaio europeo, il lavoro riesce, generalmente, troppo penoso nè immune da pericoli per la salute. V'ha però tutto il vasto altipiano centrale che, colla sua agricoltura, colle sue miniere, colle sue progredienti industrie manifatturiere e colle sue importanti città in via di rapido incremento, offre condizioni favorevoli, ed in larga misura, al lavoratore serio, attivo ed intelligente.

È bensì vero che l'indiano del Messico, i cui bisogni sono ancora molto primitivi e ristretti, contentasi di una mercede meschina; ma la somma e la qualità del suo lavoro sono inferiori a quelle di un lavoratore europeo, e ciò qui ben si conosce e debitamente si apprezza. Attesa la concorrenza dello sterratore indigeno, non sarebbe, in massima, consigliabile l'immigrazione in massa di sterratori inetti ad altri lavori, ma tanto il contadino, esperto in qualche ramo di agricoltura, quanto l'abile artigiano, sia desso minatore, muratore, scalpellino, fabbro-ferraio, falegname, meccanico, sarto o calzolaio, possono essere sicuri di trovare facilmente ben rimunerato impiego.

« Esistono nel Messico alcune piccole colonie agricole italiane; i coloni che le formano, dopo qualche anno di difficoltà e di aspro lavoro, trovansi ora in prospere condizioni, con terre proprie e propri capitali.

« Degli Italiani, poi, che si dedicarono al commercio od all'esercizio di qualche arte, molti sono riesciti ad acquistare una posizione agiata, e non pochi anche, più degli altri intelligenti, laboriosi e soprattutto più economi, hanno avuto la fortuna di potersi formare un cospicuo patrimonio. Salve le eccezioni dovute a straordinarie avverse circostanze, le condizioni economiche degli Italiani disseminati nel vasto territorio di questa Repubblica sono anzichenò buone.

« Laonde, tutto considerato ed accuratamente ponderato, sembra essere fuori di dubbio: che il Messico costituisca un largo campo aperto all'attività italiana in un'ampia sfera delle più svariate iniziative; campo, per gli Italiani, tuttora quasi inesplorato, ma degno della maggiore attenzione.

« Ad ogni modo, però, trattandosi dell'immigrazione di lavoratori sprovvisti di capitali, attesa l'infinita serie delle mutevoli circostanze che possono modificare la situazione, la prudenza dovrebbe pur sempre consigliare ad ogni emigrante di non venire alla ventura, ma bensì di non intraprendere il viaggio se non dopo che, in base a precise informazioni di fonte sicura, risulti ben accertato che esso potrà trovare subito un'occupazione che apparisca adatta alle sue attitudini e possa ritenersi conveniente, sia per quanto riguarda la misura del salario, sia in ordine ad ogni altra condizione relativa al suo benessere ».

Quanto allo scambio commerciale dell'Italia col Messico, il Rapporto reca dati statistici, i quali provano bensì essere ancora esigua la parte spettante alle nostre industrie nelle importazioni in quelle lontane regioni, ma dimostrano in pari tempo che negli ultimi anni esse accennano ad un costante aumento, così da porgere migliori speranze per l'avvenire.

I principali articoli importati dall'Italia sono i tessuti di cotone e le loro confezioni, la carta, i cappelli ed i vini in bottiglie.

Anche l'importazione dal Messico fra noi, che fu in passato insignificante, viene ora assumendo una qualche importanza, e, data la natura dei prodotti che ne sono l'oggetto, sembra suscettibile di notevole sviluppo nell'interesse reciproco dei due paesi. Al quale proposito il Relatore conclude:

« Il caffè, il cacao, la vaniglia, il tabacco ed il cotone, varî metalli come l'oro, l'argento, il rame, lo stagno e lo zinco, alcune pietre preziose come l'opale, varî legnami da mobili come il mogano e l'ebano, alcune piante da tintoria come il campeggio, l'indaco e il moral, varie piante medicinali come la salsapariglia e la gialappa, varie gomme come il cauotchouc ed il copal, sarebbero tutti articoli che, trovando consumo in Italia, potrebbero convenientemente esservi importanti in considerevoli proporzioni ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. MM. il Re e la Regina con S. A. R. il Duca di Genova ed i personaggi delle RR. Case si sono recati stamane alle ore 8, in carrozze chiuse, scortate da corazzieri, al Pantheon a pregare sulla tomba di Re Vittorio Emanuele II, della cui morte oggi ricorre il 23° anniversario.

Pochi momenti prima che giungessero gli Augusti Sovrani, era arrivata S. M. la Regina Madre, in carrozza chiusa di stretto lutto.

S. M. il Re, le LL. MM. le Regine e S. A. R. hanno ascoltata la messa piana detta da monsignor Lanza e dopo esser rimasti parecchi minuti a pregare innanzi la tomba di Re Umberto I, hanno fatto ritorno, circa le 9, ai Reali Palazzi.

Nella Piazza del Pantheon, malgrado l'ora mattiniera, si era radunata molta popolazione che ha fatto ai Sovrani ed a S. M. la Regina Madre una dimostrazione, per quanto rispettosa, altrettanto simpatica.

Numerosi telegrammi, che abbiamo sott'occhi, ci informano che ieri il genetliaco di S. M. la Regina, malgrado il lutto, venne festeggiato in tatte le città con imbandieramento delle abitazioni, salve d'artiglieria nelle sedi dei dipartimenti, luminarie, conferenze ed opere di beneficenza.

Moltissimi dispacci di augurî giunsero alla Reggia, fra cui quelli di tutti i Sovrani e Capi di Stato esteri.

Il Sindaco, la Giunta, il Prefetto, i Presidenti del Consiglio e della Deputazione provinciale e tutte le altre Autorità cittadine si recarono a firmarsi nei registri posti nel vestibolo del Palazzo Reale.

Numerosissimi pure vi si recarono Senatori e Deputati, membri del Corpo diplomatico e ragguardevoli cittadini.

Nella sera, al Real Palazzo, vi fu pranzo di Famiglia, al quale presero parte S. M. la Regina Madre e S. A. R. il Duca di Genova.

Stamane il Sindaco di Roma, con la Giunta, le Associazioni liberali, gli studenti ed alunni dell'Università, licei, ginnasi, istituti tecnici e scuole tecniche, sonosi recati al Pantheon per deporre una corona sulla tomba del Padre della Patria, Re Vittorio Emanuele II.

Il corteo si è formato alle ore 10 1[2 in Piazza SS. Apostoli e, preceduto dal concerto Municipale, si è recato al Pantheon.

Le guardie municipali ed i vigili in grande uniforme facevano servizio d'onore sotto al pronao.

La Piazza era tenuta sgombra da carabinieri, guardie municipali e guardie di città. I veterani di guardia alle tombe, fra cui alcuni in grande uniforme, hanno ricevuto il Sindaco, la Giunta e le Associazioni.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato per questa sera, in seduta pubblica, col seguente ordine del giorno:

Conferimento della cittadinanza romana a S. A. R. il Duca degli Abruzzi.

Rimpatrio. — Proveniente da Massaua, ieri giunse a Napoli il piroscafo *Po*, della N. G. I., con a bordo 50 soldati ed alcuni ufficiali che rimpatriano.

Elezioni politiche. — *Collegio di Sessa Aurunca* (votazione di ballottaggio). È stato proclamato eletto deputato Di Lorenzo. — (*Agenzia Stefani*).

Necrologio. — Alle ore 2 di ieri notte è morto, dopo breve malattia, a Napoli, nell'età di 85 anni, il comm. Giuseppe Miraglia, senatore del Regno.

Egli era primo presidente della Cassazione a riposo e fu il primo ad occupare tale carica in Roma nel 1870.

Venne nominato senatore il 15 ottobre 1865 e lasciò il posto, per la legge sui limiti dell'età, nel 1891.

Era uno dei più illustri giurisperiti dei nostri tempi.

Marina mercantile. — Ieri i piroscafi *Città di Genova*, della Veloce, ed *Orione*, della N. G. I., partirono il primo da Santos per il Plata, ed il secondo da Rio Janeiro per Genova; il piroscafo *Aller*, del N. L., da Gibilterra proseguì per Genova.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

RIETFONTEIN, 5. — I Boeri, comandati da Dolarey, comparvero, quattro giorni fa, a Buffel's Poort e nei dintorni, in numero di circa 5000. Molti guadagnarono Magalies Berg, che offre grandi vantaggi strategici.

Secondo quanto riferisce un capo Cafro, 3000 Boeri si sarebbero diretti su Magalies Berg, passando per il guado di Zoutpan.

PECHINO, 5. — Il Principe Cing ha fatto visita ai Ministri esteri in occasione del Capo d'anno. Egli ha dichiarato al Ministro di Spagna decano del Corpo diplomatico, di accettare le condizioni contenute nella Nota di ieri.

Li-Hung-Chang si trova ancora malato.

PECHINO, 7. — La Colonia italiana, al comando del maggiore Agliardi, reduce dalla spedizione ad Est di Pechino è rientrata a Pechino, senza incidente alcuno, ed in perfetto ordine.

PECHINO, 8. — Il Ministro inglese, Satow, propose la revisione dei trattati di commercio esistenti.

Le Potenze però non accettarono la sua proposta e ne aggiornarono la discussione.

MADRID, 8. — Il partito repubblicano-federale ha diretto alle Cortes un Messaggio, il quale propone che la Spagna aderisca ad una eventuale proposta di arbitrato fra l'Inghilterra ed il Transwaal; e che, mancando tale proposta, la Spagna ne prenda l'iniziativa.

CAPE-TOWN, 8. — I Boeri sono giunti a Calvinia.

Lo stato d'assedio è stato proclamato a Calvinia, Piquetberg, Malmesbury, Tulbagh, Paarl, Stellenbosth e Clanwilliam.

PARIGI, 8. — *Camera dei Deputati.* — Si apre la Sessione ordinaria.

Rauline, decano di età, presiede e pronunzia il discorso di uso, facendo allusione al progetto di legge per le Associazioni, presentato alla Camera. Esorta la maggioranza a non voler fare della Repubblica un monopolio di partito; ma a fare bensì una Repubblica di larga fratellanza, ispirandosi ai principî di giustizia e di libertà e seguendo una politica di pace, di concordia e di fratellanza (Applausi).

Si procede all'elezione dell'ufficio definitivo di Presidenza.

— Viene rieletto presidente Deschanel con 296 voti, Brisson ne ebbe 217.

BRUXELLES, 8. — Le notizie allarmanti, pubblicate dai giornali esteri, sulla salute della Regina sono assolutamente inesatte. La Regina sta bene e fa passeggiate in vettura.

BRUXELLES, 8. — È smentita la voce corsa che il vapore belga *Sudan* si sia affondato, navigando nel fiume Congo.

TING-PO, 8. — L'Ammiraglio Candiani ha informato questo autorità locali di avere catturato una giunca chinese, avente a bordo undici uomini, sorpresa in flagrante reato di pirateria.

PARIGI, 8. — *Senato.* — La sessione ordinaria viene aperta senza incidenti.

CAPE-TOWN, 8. — Gli Inglesi occupano le colline al Sud di Sutherland. I Boeri si trovano a 22 miglia da Graaf Reynet. Gli *Afrikanders* si uniscono ad essi.

BERLINO, 8. — L'Associazione tedesca per gli interessi commerciali, approvò una proposta intesa a mantenere l'attuale politica riguardo ai trattati di commercio e si oppose all'aumento del dazio sui generi di prima necessità.

WASHINGTON, 8. — Un dispaccio da Pechino annunzia che il maresciallo, conte di Waldersee, ha rifiutato di sospendere le operazioni militari.

VIENNA, 9. — L'Imperatore ha ricevuto in udienza S. A. R. il Principe Danilo del Montenegro, che poscia fece visita al Ministro degli affari esteri, conte Goluchowski.

BUENOS-AYRES, 9.— La febbre aftosa è completamente scomparsa dalla Repubblica.

BARCELLONA, 9. — È morto il vescovo, monsignor Giuseppe Morgades.

VIENNA, 9. — Sono stati eletti 57 deputati al Parlamento nelle circoscrizioni rurali della Boemia, dell'Alta Austria, della Stiria e della Moravia.

I giovani-czechi perdettero sei seggi che furono guadagnati dagli agrari-czechi; i progressisti tedeschi perdettero tre seggi guadagnati dai radicali tedeschi e ne guadagnarono uno già occupato da un socialista cristiano.

Negli altri Collegi le condizioni dei partiti restano quasi invariate.

VIENNA, 9. — La *Wiener Zeitung* annunzia che l'Imperatore ha conferito all'Ambasciatore austro-ungarico presso S. M. il Re d'Italia, barone Pasetti, la Gran Croce dell'Ordine di Leopoldo.

PECHINO, 9. — È segnalato uno scontro fra un distaccamento tedesco in ricognizione e 3000 chinesi a Sze-Chai-Kon, a 20 miglia al Nord-Ovest dal punto di congiunzione della Grande Muraglia.

Il combattimento ha durato parecchie ore. I Cinesi vennero dispersi e perdettero 200 uomini. Un tedesco rimase ucciso e quattro feriti.

LONDRA, 9. — Il *Times* ha da Pechino, in data di ieri: I Ministri hanno trasmesso al Principe Cing ed a Li-Hung-Chang protocolli identici per essere firmati e muniti del sigillo imperiale.

Furono loro concessi due giorni di tempo per restituirli.

Non vi ha alcuna ragione di temere l'opposizione da parte del Governo chinese.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
dell'8 gennaio 1901

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì 763,4
Umidità relativa a mezzodì . . . . . 53.
Vento a mezzodì . . . . . N debole.
Cielo . . . . . nuvoloso.
Termometro centigrado . . . . . { Massimo 7°,7. / Minimo 0°,2 sotto 0
Pioggia in 24 ore . . . . . 0.0.

Li 8 gennaio 1901.

In Europa: pressione massima di 780 sulla Russia occidentale, minima di 756 al SW. della Gran Bretagna.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 a 2 mm. sulle Isole e all'estremo Sud, di 3 a 6 mm. altrove; temperatura ovunque aumentata, tranne che nell'Emilia; qualche pioggiarella all'estremo Sud.

Stamane: cielo quasi sereno sul Veneto, vario sul medio e basso versante Tirrenico, nuvoloso altrove; qualche pioggia sulle isole; venti forti intorno a levante al Sud della Sardegna e al E della Sicilia con mare agitato; deboli o moderati settentrionali altrove.

Barometro massimo a 773 sull'alto Veneto, minimo a 762 in Sardegna.

Probabilità: venti forti intorno a levante al Sud della Sardegna, deboli o moderati settentrionali altrove; cielo vario sull'alto versante Adriatico e al Sud, nuvoloso altrove; qualche pioggia sulle isole; mare agitato intorno alle coste Sarde, mosso altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 8 gennaio 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	
			nelle 24 ore precedenti Massima	Minima
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	7 5	1 5
Genova	3/4 coperto	legg. mosso	1 0	— 1 5
Massa e Carrara	coperto	calmo	2 9	0 2
Cuneo	coperto	—	— 2 0	— 8 8
Torino	3/4 coperto	—	— 1 4	— 5 4
Alessandria	3/4 coperto	—	— 0 3	— 3 9
Novara	coperto	—	1 3	— 5 9
Domodossola	1/2 coperto	—	0 6	—10 2
Pavia	3/4 coperto	—	1 6	— 5 7
Milano	coperto	—	0 6	— 5 8
Sondrio	1/2 coperto	—	1 4	— 6 8
Bergamo	coperto	—	— 1 0	— 6 0
Brescia	3/4 coperto	—	0 4	— 5 0
Cremona	1/2 coperto	—	— 0 2	— 5 9
Mantova	sereno	—	0 0	— 5 0
Verona	sereno	—	0 2	— 5 2
Belluno	sereno	—	— 0 9	— 9 0
Udine	sereno	—	— 2 2	— 6 2
Treviso	1/4 coperto	—	1 7	— 7 3
Venezia	1/4 coperto	calmo	0 3	— 5 0
Padova	1/4 coperto	—	1 6	— 6 1
Rovigo	sereno	—	2 0	— 7 0
Piacenza	1/2 coperto	—	0 8	— 7 8
Parma	coperto	—	— 1 9	— 5 0
Reggio nell'Emilia	coperto	—	— 1 0	— 6 2
Modena	3/4 coperto	—	— 1 0	— 5 8
Ferrara	1/4 coperto	—	0 0	— 5 7
Bologna	1/4 coperto	—	— 1 5	— 4 6
Ravenna	3/4 coperto	—	— 2 9	— 5 6
Forlì	coperto	—	— 0 6	— 6 2
Pesaro	coperto	mosso	0 4	— 2 2
Ancona	coperto	mosso	2 0	— 1 5
Urbino	coperto	—	— 1 2	— 7 4
Macerata	coperto	—	— 1 5	— 4 9
Ascoli Piceno	coperto	—	3 8	— 0 0
Perugia	1/4 coperto	—	1 0	— 3 0
Camerino	coperto	—	— 3 6	— 5 5
Lucca	coperto	—	3 4	— 3 8
Pisa	coperto	—	6 1	1 6
Livorno	coperto	—	4 5	— 1 0
Firenze	coperto	—	2 2	— 1 3
Arezzo	sereno	—	2 8	— 4 4
Siena	3/4 coperto	—	2 1	— 3 2
Grosseto	coperto	—	6 4	— 3 2
Roma	1/4 coperto	—	7 3	— 0 2
Teramo	—	—	—	—
Chieti	nevica	—	3 0	— 2 4
Aquila	coperto	—	1 2	— 4 5
Agnone	1/4 coperto	—	2 0	— 3 6
Foggia	3/4 coperto	—	4 8	— 1 2
Bari	1/4 coperto	legg. mosso	7 2	0 2
Lecce	3/4 coperto	—	9 8	3 5
Caserta	1/4 coperto	—	7 6	3 9
Napoli	1/4 coperto	calmo	7 6	2 6
Benevento	coperto	—	4 5	— 0 2
Avellino	3/4 coperto	—	3 5	1 0
Caggiano	1/2 coperto	—	1 4	— 5 7
Potenza	nebbioso	—	— 0 1	4 0
Cosenza	sereno	—	6 0	— 1 0
Tiriolo	sereno	—	3 8	— 2 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	12 0	— 7 0
Trapani	piovoso	calmo	12 2	8 2
Palermo	coperto	legg. mosso	13 9	5 5
Porto Empedocle	3/4 coperto	legg. mosso	13 0	6 0
Caltanissetta	coperto	—	7 0	0 0
Messina	coperto	legg. mosso	11 8	7 2
Catania	piovoso	molto agitato	10 9	5 2
Siracusa	coperto	molto agitato	13 1	4 3
Cagliari	piovoso	molto agitato	12 0	5 0
Sassari	coperto	—	7 1	1 0

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*